

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1792

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FORTUNA, ZAPPA, BERLINGUER MARIO, GUERRINI GIORGIO,
MARTUSCELLI, BALLARDINI**

Presentata il 30 ottobre 1964

Ordinamento del Notariato

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di modificare l'Ordinamento del Notariato, non più riconducibile agli schemi del 1913, sentita da più parti, ha nella III Legislatura, indotto l'allora Ministro di grazia e giustizia onorevole Guido Gonella, a predisporre un disegno di legge, presentato al Senato il 2 febbraio 1962, n. 1939, in cui si accoglievano sostanzialmente le conclusioni della Commissione nominata nel 1959, presieduta dal Presidente di sezione della suprema Corte di cassazione, Andrea Torrente.

Tale disegno — del quale era stato iniziato l'esame in sede di Commissione — non ha potuto terminare il suo *iter* parlamentare nel corso della III Legislatura, per cui si ripropone ora la necessità di dare nuovo inizio ai lavori: è sembrato opportuno sottoporre ad esame dettagliato ed a revisione parziale detto disegno di legge, pur valido nella sua impostazione generale, onde pervenire a risultati che sono parsi più vicini alle esigenze della categoria interessata e più rispondenti — nel contempo — alle finalità pubbliche delle quali lo Stato deve essere geloso custode.

È per questo che la proposta di legge che si sottopone al Parlamento è stata predisposta seguendo l'indirizzo del disegno di legge Gonella: si è ritenuto non suggerirne la riproposizione pura e semplice non potendosi limitare la presente iniziativa alla presentazione di semplici emendamenti a causa della complessità della materia e del rilevante numero di variazioni apportate.

L'articolo 1 contiene due importanti modifiche rispetto al disegno di legge Gonella: in primo luogo si è ritenuto di dover eliminare l'autenticazione delle sottoscrizioni di scritture private dal primo comma, menzionando tale compito nel terzo comma, e ciò al fine di operare una netta distinzione tra le funzioni primarie del notaio e quelle altre attività che hanno una importanza minore; in secondo luogo è stata precisata la portata delle constatazioni obiettive che il notaio può compiere.

Lasciando inalterata la formulazione del disegno di legge Gonella, non si sarebbe superato lo scoglio dell'incertezza sulla utilizzazione di tali verbali di constatazione nei giudizi civili, penali e amministrativi. Negare ai notai una tale attribuzione, trincerandosi dietro il principio della competenza esclusiva dei magistrati in tutte le attività aventi attinenza con la funzione giudiziaria, significa ignorare e la serietà della classe notarile e le infinite esigenze concrete che molte volte impediscono o rendono oltremodo gravoso l'accertamento di determinate situazioni da parte del giudice.

Nell'articolo 3 si è reputato opportuno precisare che gli atti che il notaio non può ricevere, oltre ad essere espressamente vietati dalla legge, devono essere colpiti da nullità assoluta insanabile: in tal modo è possibile salvare quegli atti che — in quanto affetti da una forma di invalidità sanabile — le varie parti possono avere interesse a mantenere in

piedi. Sarà altresì più agevole per il notaio stabilire quali atti sicuramente non può ricevere.

Dal n. 2) viene poi eliminata l'espressione: « o del proprio mandante dell'atto da stipularsi » perché ambigua e capace di generare errate interpretazioni, dato che non si comprende come il notaio possa intervenire in un atto come Ufficiale rogante e come mandatario di altra persona.

Viene infine introdotta la norma per la quale il divieto di ricevere atti espressamente vietati dalla legge, ecc., non è applicabile nel caso di testamento pubblico. Sono note le dispute sorte in dottrina a questo riguardo, e si è ritenuto di prendere netta posizione a favore della tesi della ricevibilità di testamenti pubblici contenenti disposizioni nulle per un duplice ordine di considerazioni: innanzitutto perché in questo genere di atti il notaio non ha — per la necessità di lasciare libera il più possibile la volontà del testatore — quella facoltà, che ha invece negli atti *inter vivos*, di intervenire verso l'interessato onde persuaderlo della opportunità e convenienza od obbligatorietà di recedere da certe posizioni accettandone altre, in secondo luogo perché, irrigidendosi il testatore nella propria decisione, si renderebbe impossibile accogliere quelle altre disposizioni eventualmente del tutto valide che l'interessato aveva in animo di dettare.

Nell'articolo 6 vengono apportate due modifiche; per la prima si è tenuto conto delle discussioni svoltesi in sede di Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge Gonella imponendo l'obbligo per il notaio di munirsi « del sigillo prescritto » eliminando l'espressione « dei sigilli prescritti », dal momento che solo uno è il sigillo del quale il notaio deve obbligatoriamente munirsi; la seconda modifica si riferisce alla determinazione dell'importo dovuto per la tassa di concessione governativa: è parso pericoloso fare riferimento ad una determinata disposizione di legge suscettibile di abrogazione o di modifica, dovendosi preferire il richiamo generico alle norme vigenti in materia.

L'articolo 10 è stato integralmente soppresso dato che il suo contenuto — debitamente modificato — trova la sua logica collocazione nell'articolo 59 (che nel progetto di legge che si presenta porta il numero 58). L'esame delle relative variazioni verrà fatto in sede di esame del predetto articolo 58.

Nel secondo comma dell'articolo 13 ora 12 viene apportata una modificazione formale sembrando più corretto dire che la modifi-

cazione nelle circoscrizioni o nelle sedi di Tribunale produce « corrispondenti » (e non « analoghe ») variazioni dei Distretti notarili; conseguentemente l'espressione « corrispondenti » riferita ai Distretti notarili è stata sostituita dall'espressione « relativi ».

Dall'articolo 16 — ora divenuto articolo 15 — viene eliminata l'espressione: « e dalle condizioni economiche locali » contenuta nel primo comma, dal momento che dette condizioni sono esaurientemente rappresentate dalla « quantità degli affari » di cui si parla nel medesimo comma: ci troveremmo altrimenti di fronte ad una ripetizione del medesimo concetto.

Si suggerisce inoltre di aggiungere al terzo comma dello stesso articolo la frase: « in relazione agli elementi previsti dal primo comma » e ciò al fine di utilizzare gli elementi previsti nello stesso primo comma per la decisione sull'assegnazione dei posti di Notaio. Si propone inoltre l'abolizione del terzo comma dello stesso articolo essendo la sua finalità già perseguita con il secondo comma.

Nell'articolo 17 — ora 16 — viene eliminato l'inciso « di massima » nonché l'intero secondo comma al fine di assicurare l'obbligatorietà della revisione della tabella delle sedi notarili ogni cinque anni senza eccezione alcuna.

Nell'articolo 18 — ora 17 — è parso opportuno precisare — al fine di evitare qualsiasi equivoco — che la graduatoria di cui parla il secondo comma è quella dell'esame di Concorso. Nel terzo comma dello stesso articolo viene inserita l'espressione « a sensi del terzo comma dell'articolo 49 » al fine di garantire la correlazione tra le due disposizioni di legge.

Nell'articolo 25 — ora 24 — viene introdotto l'inciso: « su richiesta del Ministro di grazia e giustizia » a proposito della facoltà per il Consiglio nazionale del notariato di esprimere pareri sulle proposte di legge e sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e ogni altro argomento che interessi la professione di notaio.

Sembra di avere in tal modo temperato l'opportunità che quel Consiglio contribuisca con la propria esperienza alla formazione delle leggi interessanti la classe notarile con l'esigenza di non violare la Costituzione creando un altro organo chiamato obbligatoriamente ad esprimere pareri. Inoltre viene sostituita l'espressione « le attribuzioni » contenuta nella lettera a) con: « i diritti e i compiti » sembrando così di avere raggiunto una maggior

precisione nella elencazione delle competenze del Consiglio nazionale. Infine si è eliminata l'espressione « a tal fine » contenuta nella stessa disposizione, creando la nuova lettera *b*), non avendo trovato tra la « tutela dei diritti e dei compiti del Notariato e degli interessi della categoria » e « il promovimento ed attuazione delle iniziative intese al perfezionamento della professione » alcuna correlazione specifica.

Nell'articolo 30 — ora 29 — si è introdotta la prima di una identica serie di modificazioni: ci si riferisce — ed è opportuno parlarne in questo punto — al problema relativo ai rapporti tra l'attività notarile e l'intervento del magistrato sia in sede di sorveglianza che in sede direttiva. Pare di poter affermare che la classe notarile ha acquisito il diritto — già spettante a molte altre categorie di professionisti — di esercitare da sola il controllo sull'operato dei singoli Notai, sia pure sotto l'alta sorveglianza del Ministro di grazia e giustizia, senza dover ricorrere all'intervento del potere giudiziario, quasi che si trattasse di imporre un organo di vigilanza ad una categoria di persone incapaci di agire. D'altronde la proverbiale serietà dei notai è sufficiente garanzia di una corretta opera di sorveglianza e di punizione. È alla luce di questo principio che si è creduto opportuno modificare il II comma; attribuendo le funzioni di commissario, cui sarà devoluto l'incarico del compimento degli atti di ordinaria amministrazione in caso di scioglimento del Consiglio nazionale del notariato, al Presidente del Consiglio interdistrettuale della Corte d'Appello di Roma — se non facente parte del disciolto Consiglio — o ad un Notaio in esercizio da nominarsi dal Ministro di grazia e giustizia.

Nell'articolo 31 — ora 30 — si è eliminato il divieto del cumulo delle cariche di Segretario e di Tesoriere non sussistendo alcun motivo valido per vincolare in tale senso le decisioni del Consiglio interdistrettuale.

Nell'articolo 32 — ora 31 — viene modificata la disposizione della lettera *a*) analogamente a quanto detto a proposito dell'articolo 25, ora 24.

Nell'articolo 34 — ora 33 — è apportata la stessa variazione del precedente articolo 31 ora 30.

Nell'articolo 35 — ora 34 — innanzitutto è stata garantita la correlazione con gli articoli 32 e 25 — ora 31 e 24 — a proposito dei compiti del Consiglio distrettuale; inoltre si è escluso dalle attribuzioni del Consiglio distrettuale quella di concedere permessi di assenza, essendo parso più opportuno per motivi di snel-

lezza riservare tale compito al Presidente del Consiglio distrettuale.

Nell'articolo 36 — ora 35 — a seguito della soppressione dell'articolo 10 e della modifica dell'articolo 59 ora 58 di cui in appresso, nonché dell'articolo 35 — ora 34 — ai fini di un corretto coordinamento delle norme stesse, viene inserito tra i compiti del Presidente del Consiglio distrettuale quello relativo alla concessione delle permissioni di assenza.

Riprendendo i concetti ed i principi illustrati a proposito della proposta modificazione dell'articolo 30 — ora 29 — pare necessario apportare analoghe variazioni nel testo dell'articolo 37 — ora 36 — sostituendo al Presidente della Corte d'Appello il Consiglio nazionale del Notariato e al Presidente del Tribunale il Consiglio interdistrettuale.

E così pure bisogna, nell'articolo 38 — ora 37 — sostituire al Presidente del Tribunale o al Giudice da lui delegato il Presidente del Consiglio interdistrettuale, e al Presidente della Corte d'Appello o al Consigliere delegato il Presidente del Consiglio nazionale. Ho eliminato per intero il III comma essendomi apparso in contraddizione con le modificazioni ora illustrate.

Si è proceduto ad una rielaborazione dell'articolo 39 — ora 38 — essendo parso più logico elencare in forma unitaria i compiti dell'Assemblea distrettuale, pur precisando che per le deliberazioni relative alle lettere *c*) e *d*) l'Assemblea potrà essere convocata a domanda di un quinto almeno dei Notai in esercizio nel Distretto; in tal modo resta chiarito che gli oggetti di cui alle lettere *c*) e *d*) potranno essere presi in esame anche nell'assemblea ordinaria.

Pare doveroso inoltre sottolineare un'altra modifica apportata al disegno Gonella, e precisamente quella relativa alla composizione della Commissione esaminatrice di cui all'articolo 45 — ora 44 — innanzitutto in aderenza alla difficoltà della prova ed alla dignità della funzione notarile ritengo che sia più indicato che il Presidente della Commissione sia un magistrato con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, analogamente a quanto disposto per gli esami per la nomina a uditore giudiziario, in secondo luogo il professore di materie giuridiche dovrà essere un « professore ordinario »; infine i due notai in esercizio dovranno essere designati dal Consiglio nazionale del Notariato.

Nell'articolo 46 — ora 45 — è soppresso l'aggettivo « determinati » relativo agli istituti giuridici di cui parla il primo comma: pare in tal modo di aver meglio chiarito il riferi-

mento esistente tra l'atto o il ricorso e gli istituti giuridici su cui l'atto o il ricorso medesimi si basano.

Nello stesso articolo è modificato l'oggetto della terza prova orale in modo da richiedere al candidato una preparazione più completa nel campo del diritto amministrativo e tributario, senza operare una ingiustificata limitazione al campo delle imposte indirette e alle tasse.

Nell'articolo 47 — ora 46 — è sostituita la parola « forma » con « compila », sembrando il verbo « compilare » più idoneo a rappresentare l'attività della Commissione in riferimento alla graduatoria.

Nell'articolo 51 — ora 50 — vengono introdotte alcune modificazioni concernenti la valutazione dei titoli nei concorsi per il trasferimento dei Notai: modificazioni rese necessarie da un approfondito esame dell'importanza dei singoli titoli: viene così diminuito il punteggio massimo per l'anzianità effettiva di esercizio da 15 a 10 punti, non sembrando che l'anzianità pura e semplice possa rappresentare un valido elemento discriminatore, potendo anzi alle volte essere sintomo più di demerito che di merito; è aumentato da un decimo a un quinto di punto per ogni trecentesimo in più del punteggio minimo conseguito nell'esame di concorso per la nomina a Notaio, dato che la nota difficoltà di quella prova pare debba determinare un più alto riconoscimento di quei Notai che l'hanno superata brillantemente, si è corretto un evidente errore materiale contenuto nel n. 2, là ove è scritto « trentesimo » invece di « trecentesimo », si è ridotta da tre punti ad un punto il valore da attribuirsi all'insegnamento nelle scuole di notariato, ed a quello nelle Università e negli Istituti assimilati eliminando comunque l'inciso « anche per incarico o per corsi liberi » dato che tali funzioni non possano essere considerate rilevanti per i fini di cui si occupa l'articolo in esame; viene tolto dal n. 4) l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie — non certo equiparabile all'esercizio delle stesse funzioni da parte di un magistrato di carriera — creando all'uopo il n. 12), e si è sensibilmente aumentato il punteggio da attribuirsi ai magistrati di carriera sulla considerazione che essi, oltre a godere del meritato prestigio dovuto alla loro precorsa attività, si presentano con un bagaglio di cognizioni e di esperienza che ben difficilmente altre categorie di professionisti possono vantare; per quasi identici motivi viene aumentato il punteggio all'esercizio della professione di avvocato e procuratore, notevolmente qualificati per lo

svolgimento di qualsiasi altra attività connessa, sostituendo però l'inciso « per almeno un biennio » con « per almeno un biennio o frazione di biennio superiore all'anno » al fine di evitare che validi professionisti vengano danneggiati dalla mancanza di pochi giorni per il compimento del biennio, si è modificato il n. 9) nel senso di precisare inequivocabilmente che è sufficiente che la residenza venga mantenuta in una qualsiasi delle sedi del Distretto nel quale è il posto da conferire, non essendo necessario che la residenza si riferisca esclusivamente alla sede interessata; viene modificato infine il n. 10) elevando il punteggio per le pubblicazioni, dato che pare esse meritino una considerazione particolare in quanto denotano una particolare predisposizione allo studio e — conseguentemente — una sicura capacità professionale del candidato, ed eliminando l'aggettivo « motivato » al fine di rendere più snello il lavoro della Commissione. È stato infine aumentato il punteggio di cui al n. 11) rappresentando la condotta professionale, l'operosità e l'estimazione i veri titoli di merito di gran lunga superiori alla pura e semplice anzianità del professionista.

All'articolo 52 — ora 51 — si sono apportate legge varianti: al n. 1) è stato ridotto da 15 a 10 gli anni da prendersi in esame come termine massimo, al n. 2) modificato nella forma, viene anteposto il titolo rappresentato dal grado di operosità e di estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni, e ciò per i motivi esposti in sede di esame dell'articolo precedente; il n. 7) è stato soppresso non vedendosi quale importanza possa avere la situazione di famiglia (espressione tra l'altro troppo generica) nella valutazione dei titoli di preferenza.

L'articolo 59 — ora 58 — merita, per le riserve sopra formulate, una particolare considerazione contenendo argomenti di notevole importanza.

In primo luogo si deve precisare, che con la proposta redazione di detto articolo e con l'eliminazione dell'articolo 10) si è voluto escludere qualsiasi obbligo di residenza del Notaio: imporgli di risiedere nel Comune ov'è la sede assegnatagli — com'era stabilito nel disegno Gonella — era una assurdità e non fuori luogo si era usata l'espressione, a questo riguardo, di « domicilio coatto », ma, a ben riflettere, anche la proposta estensione di tale obbligo entro i confini del distretto non ha molto pregio. Non v'è infatti alcun logico motivo per imporre ad un Notaio di scegliere la propria residenza in una predeterminata zona del territorio della Repubblica, riducen-

do così la sua libertà di scelta e di movimento — in un'epoca in cui i mezzi di comunicazione sono così diffusi e celeri — più di quanto abbia fatto il vecchio ordinamento emanato quando le comunicazioni erano molto più laboriose; d'altronde val la pena di rilevare — se è il problema della vicinanza alla sede che sta tanto a cuore a coloro che hanno proposto in un primo tempo la modifica della norma nel senso di rendere obbligatoria la residenza nell'ambito del distretto — che può accadere che intercorra tra la sede e il luogo di residenza entro il distretto una distanza maggiore di quella che può intercorrere tra la sede posta al confine del distretto e la residenza scelta al confine del distretto vicinore; ed allora, se questo argomento non può essere preso a base per la soluzione del problema, non resta altro da fare che lasciare al Notaio la più ampia legittima libertà di scelta al riguardo, e ci si accorgerà che la logica delle cose ed il buon senso degli uomini otterranno il risultato più positivo.

La soluzione proposta non esclude però che il Notaio debba assistere al proprio studio: se così non fosse cadremmo nell'assurdo di consentire al Notaio di assentarsi a piacimento danneggiando i legittimi interessi del pubblico. Ecco quindi l'opportunità di inserire in questo articolo l'obbligo sancito da quell'articolo 10 del disegno Gonella che si è eliminato, relativo alla presenza del Notaio, modificandone però la portata nel senso che il divieto di assentarsi non deve riferirsi alla sede (ricadremmo altrimenti nel « domicilio coatto ») ma al distretto, e cioè al fine di non intralciare con una serie di prescrizioni e di divieti ogni passo che il Notaio intenda fare. Correlativamente a quanto disposto nell'articolo 36 — ora 35 — viene attribuito al Presidente del Consiglio distrettuale il compito di concedere permisioni d'assenza.

Si è inoltre voluto precisare, ampliando quindi l'ultimo comma dell'articolo 10 eliminato, che il periodo trascorso in servizio militare non è computabile ai fini della determinazione dell'assenza massima.

Si conclude l'esame delle modifiche apportate all'articolo 59 — ora 58 — segnalando la riduzione da tre a due giorni per settimana obbligatoria per l'assistenza alla sede: è evidente infatti che è nell'interesse del Notaio assistere alla sede il più assiduamente possibile se la situazione locale lo richiede, mentre non è di utilità per alcuno obbligare il Notaio a permanere nella sede per più giorni se questi non ha attività da svolgere. Per identiche considerazioni, viene eliminata l'espres-

sione: « né essere consecutivi se fissati nel numero minimo »; reputandosi infatti che nessuno sia miglior giudice del Notaio interessato nel valutare quali sono i giorni più convenienti.

Nell'articolo 61 — ora 60 — è stata introdotta una ulteriore eccezione al divieto di esercizio delle funzioni notarili in altre sedi, stabilendo il principio che nessuna specifica tutela compete al Notaio che abbia ottenuto la istituzione di un ufficio sussidiario in altra sede del distretto. Pare logico, infatti, che, se è giusto proteggere il notaio che svolge la propria attività nella sua sede e da questa sola ricava il reddito professionale, è altrettanto giusto consentire agli altri notai di ricevere atti in qualsiasi giorno — sempre che siano richiesti dalle parti — nella sede di quel Notaio che ha preferito allargare il proprio campo d'azione istituendo un ufficio sussidiario in altra sede.

All'articolo 67 — ora 66 — è stata apportata una variazione che consentirà al Notaio che intende chiedere un permesso d'assenza o che sia temporaneamente impedito di designare quale proprio sostituto un Notaio in esercizio appartenente a qualsiasi distretto. Non è parso giusto, infatti, limitare al Notaio che sarà di fronte alle parti, sempre responsabile dell'operato del sostituto, la scelta entro i confini del proprio distretto: la designazione del sostituto è una questione delicatissima, e non si vede perché debba essere inibito al Notaio di scegliere un collega appartenente ad altro distretto se solo di questi ha la necessaria fiducia.

Quando si è ventilata per la prima volta questa modifica ho sentito obiettare che, così facendo verrebbe meno la possibilità di controllare l'operato del Notaio sostituto. Il rilievo non pare fondato: il Notaio sostituto sarà, per l'attività « svolta nella propria sede soggetto al controllo del Consiglio distrettuale competente per quella sede; mentre per l'attività svolta nella sede del Notaio sostituto, sarà soggetto al controllo del Consiglio competente per questa ultima sede.

Dell'articolo 71 si propone la totale eliminazione per superfluità: le esigenze che si son volute tutelare con tale disposizione sono state già tenute presenti nell'elaborazione dell'articolo 69 — ora 68 e con esso si è già provveduto alla loro salvaguardia.

Nell'articolo 74 — ora 72 — a proposito del potere attribuito al presidente del Consiglio notarile di revocare la nomina del sostituto e del delegato viene introdotto l'inciso: « per gravi motivi » al fine di evitare ogni possibi-

lità di arbitrio. Ovviamente tale limitazione non può valere per la revoca richiesta dal Notaio titolare.

Nell'articolo 76 — ora 74 — si è elevato il periodo massimo di interdizione del Notaio per infermità da due a cinque anni: è sembrato doveroso fare ciò per non rendere ingiustamente troppo difficile la situazione del Notaio temporaneamente infermo il quale, dopo aver affrontato ingenti spese per le cure, si vedrebbe pregiudicata definitivamente la possibilità di rifarsi una posizione proprio nel momento in cui più ne avrebbe bisogno. Sotto questo profilo, quindi, il termine di due anni è parso troppo breve.

Nell'articolo 77 — ora 75 — è stato eliminato il numero 1) del secondo comma. Al riguardo si deve precisare che si è fatto ciò non col desiderio di tutelare il Notaio che si sottrae volontariamente alla cattura disposta con mandato od ordine, ma perché sembra assurdo che un Notaio latitante abbandoni il proprio nascondiglio per rogare qualche atto, poiché così facendo, si esporrebbe per troppo modesto corrispettivo al rischio di essere arrestato. È parso quindi più logico dichiarare sospeso di diritto il Notaio che si trova in stato di detenzione, sia questa o non sia preventiva. Conseguentemente ho modificato l'ultimo comma al fine di far dipendere l'applicazione del primo comma dalla cessazione dello stato di detenzione.

Negli articoli 78 e 79 — ora 76 — viene apportata una innovazione che mi sembra importante, e che consiste nell'eliminazione dell'istituto della « rimozione ». Detto istituto infatti, non ha alcun motivo per meritare una considerazione distinta dalla « dispensa ». I risultati sono identici, i presupposti sono molto vicini: ed allora si provveda alla unificazione dei due istituti, ed otterremo il risultato di giovare alla semplicità ed alla chiarezza.

Inoltre, per garantire la correlazione con la modifica apportata all'articolo 76 — ora 74 — vengono aumentati da due a cinque gli anni nel numero 3) del terzo comma.

Infine, per quanto concerne l'interdizione e l'inabilitazione menzionate nel n. 4), ho aggiunto l'espressione: « con sentenza definitiva » al fine di precisare che la sentenza, per provocare la dispensa d'ufficio non deve essere soggetta a gravame; ed ho altresì introdotto il principio — di cui non v'è traccia nel disegno Gonnella — per il quale il Notaio deve, a sua domanda, essere ripristinato nelle sue funzioni, quando l'interdizione e l'inabilitazione siano revocate a sensi dell'articolo 429 del Codice civile.

L'articolo 80 — ora 77 — è stato necessariamente modificato in tre punti: il primo si riferisce all'esclusione dell'intervento del Pubblico Ministero nell'attività del Consiglio interdistrettuale prevista nel terzo comma: e ciò per i sopra esposti motivi che hanno indotto a proporre l'eliminazione dell'intervento del potere giudiziario nelle questioni squisitamente « Notarili »; con il secondo, che è di natura sintattica, si tende ad ovviare ad una imperfezione dello stesso terzo comma; il terzo si riferisce al quarto comma, e si è reso necessario per la dovuta coordinazione con l'articolo 77 (ora 75).

Nell'articolo 81 — ora 78 — sono state introdotte sostanziali modifiche. Dal primo comma è stata eliminata l'espressione « rimossi » a seguito della unificazione degli istituti della dispensa e della rimozione sopra illustrata.

Accanto alle ipotesi previste dagli articoli 76 e 77 — ora 74 e 75 — è stato introdotto il caso della interdizione o inabilitazione di cui agli articoli 414 e 415 del Codice civile: ciò si è reso necessario per giungere al coordinamento della norma in esame con la modifica apportata all'articolo 78 — ora 76 — in ordine alla revoca dell'interdizione e della inabilitazione.

Procedendo sul binario che sopra ho indicato, viene eliminato dal terzo comma la figura del Pubblico Ministero e della Corte d'Appello, sostituendoli rispettivamente il Ministro di grazia e giustizia ed il Consiglio nazionale del Notariato.

Dall'articolo 83 — ora 80 — si è ritenuto necessaria eliminare una incongruenza che — se non fosse presa in esame — costituirebbe un regresso nei confronti delle ultime « conquiste » notarili nel campo dello snellimento dell'attività professionale: alludo all'espressione « di sua mano » contenuta nel secondo comma. Sarebbe infatti che al Notaio fosse consentito redigere atti solamente a mano, non ricordandosi che fin dal 1957 è stato consentito l'uso dei mezzi meccanici. È necessario quindi sostituire l'espressione di cui sopra con quella di « personalmente ».

Nell'articolo 84 — ora 81 — si prende in particolare esame la figura del fidefaciente. È parso che richiedere la personale conoscenza dei fidefacienti da parte del Notaio che non conosca personalmente la parte o le parti costituisca un inasprimento del problema relativo alla certezza della personale identità delle parti. Se il Notaio non conosce uno dei componenti, è per lo meno improbabile che conosca due persone (e, si badi bene, le deve conoscere perfettamente) che a loro volta cono-

scano alla perfezione il comparente sconosciuto al Notaio: si tratta evidentemente di una duplicazione di indagine tutt'altro che semplice. Per uscire da questa tortuosità è parso opportuno pretendere dal Notaio non la certezza dell'identità personale dei fidefacienti attraverso la conoscenza diretta, ma l'accertamento della loro identità in qualunque modo, e quindi — e soprattutto — attraverso i comuni documenti di identità.

Nel secondo comma si è precisato che i fidefacienti non devono limitarsi a saper leggere e scrivere in astratto, ma devono saper leggere e scrivere in lingua italiana, a nulla rilevando che le loro cognizioni si riferiscono soltanto a lingue sconosciute al Notaio. Dallo stesso comma viene soppressa l'espressione « e devono dichiarare di » riferita al possesso dell'esercizio dei diritti civili e al disinteresse per l'atto, essendo questi accertamenti eseguibili dal Notaio.

Nell'articolo 85 — ora 82 — è previsto l'intervento obbligatorio dei testimoni, oltreché nel caso in cui alcuna delle parti, non sappia o non possa sottoscrivere, anche nel caso in cui alcuna delle parti sia priva della vista. È questa un'ipotesi non regolata dal disegno Gonella e che pare meriti invece di essere ricordata a parte, dato che la stessa non può ritenersi compresa nell'ipotesi che una delle parti non sappia o non possa sottoscrivere: è pacifico infatti che il cieco, pur non potendo leggere, può scrivere. L'intervento dei testimoni anche in questo caso, costituisce una maggior garanzia per questi minorati.

Nell'articolo 88 — ora articolo 85 — al terzo comma viene apportata una modifica essenziale. In detta disposizione si prevede il caso che alcuno dei fidefacienti non sappia o non possa sottoscrivere, mentre dal secondo comma dell'articolo 84 — ora 81 — si ricava che i fidefacienti devono saper leggere e scrivere: la contraddizione si elimina accettando la modifica consistente nel distacco della posizione dei fidefacienti da quella delle parti: queste ultime possono non sapere o non potere sottoscrivere, mentre per i fidefacienti è possibile soltanto che non siano in grado di sottoscrivere. Alla posizione dei fidefacienti è equiparata quella dei testimoni per i quali non era prevista l'impossibilità di sottoscrivere.

Nel settimo comma dello stesso articolo viene ripetuta la modifica apportata al secondo comma dell'articolo 83 — ora 80 — relativa alla redazione dell'atto da parte del Notaio, sostituendo anche qui l'espressione « di sua mano » con « personalmente ».

L'articolo 89 — ora 86 — contiene solamente una variazione marginale: dalla lettera c) del secondo comma viene escluso l'obbligo dell'indicazione della data in lettere. Si tratta infatti di un adempimento inutile e, per chi abbia pratica di questioni notarili, anche dannoso dato che la lettura della data in lettere è oltremodo laboriosa, tanto che tutti preferiscono evitare la lettura della data indicata in lettere, concentrando l'attenzione su quella indicata in cifre.

Nel primo comma dell'articolo 90 — ora 87 — viene eliminata l'espressione « a mano » riferita alla scritturazione degli atti notarili perché superflua: è evidente, infatti, che al di fuori della facoltà di scrivere gli atti con mezzi meccanici ricordata nello stesso comma, non può esservi altra possibilità che quella di scrivere gli atti a mano.

Nel terzo comma dello stesso articolo è stata inserita la facoltà di usare, oltre che abbreviazioni, anche espressioni di uso comune: si tratta di una esigenza sentita dai Notai che chiedono di essere autorizzati a servirsi di espressioni ormai entrate nel linguaggio comune, quali: « garage », « box per auto », eccetera.

Nell'articolo 96 — ora 83 — è stata apportata una modifica al terzo comma: pare che sia più corretto dire: « se alcuna delle parti è un muto o un sordomuto, deve intervenire l'interprete come previsto nel comma precedente e si osservano le seguenti norme », anziché « ...oltre all'intervento dell'interprete... si osservano le seguenti norme », laddove quel « oltre all'intervento » non lega con « si osservano ».

Nell'articolo 99 — ora 96 — si è fatto in modo di evitare che la nullità dell'atto ricevuto dal Notaio dopo la sua cessazione definitiva o temporanea dall'esercizio sia subordinata alla pubblicazione della cessazione nella *Gazzetta Ufficiale*: se si pensa, infatti, quanto tempo può intercorrere tra la cessazione del Notaio e la relativa pubblicazione, non è dato di capire perché dovrebbero essere considerati validi tutti quegli atti — obiettivamente nulli — che un notaio disonesto potrebbe ricevere dopo la sua cessazione ma prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel numero 6) dello stesso articolo viene esteso al mancato intervento dei testimoni nei casi previsti dalla legge la nullità che il disegno Gonella ha previsto solo per il caso di mancato intervento dell'interprete.

Nell'articolo 101 — ora 98 — è stato eliminato l'inciso « dal testatore » riferito al deposito dei testamenti olografi presso il notaio: così facendo ho previsto anche l'ipotesi del deposito effettuato da persona diversa dal testatore, sicuramente possibile e lecito.

Nell'articolo 103 — ora 100 — è stata introdotta, relativamente agli atti espressamente vietati dalla legge, la stessa limitazione di cui si è già fatto cenno a proposito dell'articolo 3, e ciò al fine di garantire la correlazione tra le due disposizioni.

Si propone inoltre la totale eliminazione dell'articolo 113 del disegno Ginella: l'invio degli estratti mensili dei repertori all'Archivio notarile del Distretto ha sempre rappresentato un adempimento inutile e defatigatorio; inutile perché, se si vuol fare riferimento alla necessità di controllare l'attività del notaio, vi è pur sempre l'ispezione biennale che rappresenta l'unica forma di controllo veramente efficace; defatigatorio perché il notaio che abbia una notevole mole di lavoro o che svolga il servizio dei protesti si trova sottoposto ogni mese — e con lui i suoi dipendenti — ad un lavoro di lunghissima durata che si sovrappone all'obbligo dell'invio al tribunale ed alla Camera di commercio degli elenchi quindicinali dei protesti, il che impedisce di portare a termine altre operazioni veramente importanti ed a volte urgentissime. Né si potrà parlare della necessità di uno scrupoloso controllo dei versamenti delle tasse di archivio e delle quote dell'onorario di spettanza della Cassa nazionale del notariato, dato che, come si dirà in appresso, questo servizio sarà assegnato agli Uffici del registro.

Nel secondo comma dell'articolo 114 — ore 110 — viene introdotto, riferendosi alla possibilità per il Notaio di rifiutare il suo ministero, l'espressione: « o darvi ulteriore corso ». Ciò in considerazione del fatto che nella stragrande maggioranza dei casi la richiesta del deposito dell'importo delle spese ecc. viene fatta dopo il ricevimento dell'atto, e non prima. Con la soluzione proposta sarà definitivamente chiarito che il Notaio potrà, in simili circostanze, rifiutare la registrazione dell'atto. Se invece si lasciasse inalterata la formulazione del disegno Gonella si potrebbe ritenere che il Notaio può rifiutare il ricevimento dell'atto, ma, una volta ricevutolo, non può rifiutarsi di dar corso ai conseguenti adempimenti.

Nell'articolo 118 — ora 114 — viene introdotta la riforma relativa alla riscossione della tassa d'archivio e della quota d'onorario spet-

tante alla Cassa nazionale del Notariato di cui sopra si è fatto cenno. In sostanza si propone di ritornare al vecchio sistema della riscossione di dette somme da parte degli Uffici del registro: in tal modo si elimina per gli Archivi notarili tutto il lavoro di contabilità finora loro affidato, e si semplifica il compito del Notaio correlativamente a quanto detto in ordine alla eliminazione dell'obbligo dell'invio degli estratti mensili dei repertori, concentrando tutta questa attività in sede di registrazione degli atti. Si tratterà di un aumento di lavoro per gli Uffici del registro — aumento relativo, dato che già a ciò provvedono tali Uffici liquidando le imposte complementari — ma si raggiungerà l'effetto di ottenere una salutare semplificazione del sistema. Permarrà invece per il Notaio l'obbligo di inviare agli Archivi notarili le quote degli onorari relativamente agli atti esenti da registrazione; a ciò i Notai potranno provvedere, senza intaccare la modifica sopra illustrata, mensilmente mediante i versamenti in un conto corrente postale, come meglio potrà essere precisato in sede di approvazione del regolamento: l'ispezione biennale consentirà anche il controllo su tali operazioni.

Nell'articolo 119 — ora 115 — viene soppresso il secondo comma relativo ai controlli dell'autorità giudiziaria sull'attività del Notaio, seguendo l'indirizzo sopra indicato in ordine allo sganciamento dell'attività notarile dall'Amministrazione della giustizia.

Nell'articolo 124 — ora 120 — si è spostata « l'ammenda disciplinare » collocandola dopo « l'avvertimento » e « la censura » al fine di indicare una graduatoria che rispetti la gravità crescente della sanzione.

Analogamente vengono invertiti i successivi articoli 125 e 126 — ora 121 e 122 — al fine di anteporre le norme sull'avvertimento e sulla censura a quelle sull'ammenda disciplinare.

Nell'articolo 127 — ora 123 — alla lettera g) si propone la eliminazione della sanzione prevista per la violazione dell'obbligo della residenza, dal momento che tale obbligo è venuto meno; alla lettera h) viene diminuito da un triennio ad un biennio il termine della recidiva data la facoltà con cui è possibile commettere infrazioni per le quali è prevista la sanzione della censura.

Nell'articolo 128 — ora 125 — alla lettera d) è stata apportata la riduzione da un triennio a un biennio per seguire lo stesso indirizzo adottato nell'articolo precedente. Si è inoltre introdotta una ulteriore ipotesi (quella della lettera e) per evitare che sia consentito l'eser-

cizio della professione a quei notai che si sono macchiati di uno dei più gravi reati previsti nel titolo XIII del Codice penale, per i quali nel disegno Gonella non vi era adeguata sanzione.

Nell'articolo 129 — ora 125 — si è ristretto, doverosamente, il campo d'applicazione della destituzione di diritto, limitandola — alla lettera a) — all'ipotesi della condanna per delitto non colposo; tale sanzione infatti sarebbe senz'altro eccessiva per quel notaio, per avventura meritevole di ogni elogio dal punto di vista strettamente professionale che subisse una condanna alla reclusione superiore a due anni, poniamo, per un grave incidente stradale.

Analoga modifica nel secondo comma dell'articolo 131, ora 127.

Nell'articolo 136 — ora 132 — seguendo l'indirizzo più volte sopra indicato, viene abolito

il potere del Procuratore generale presso la Corte d'appello relativamente all'iniziativa del procedimento disciplinare. Tuttavia, allo scopo di consentire una sollecita instaurazione del procedimento nei casi in cui se ne profila la necessità, è stata introdotta la norma che pone l'obbligo per l'autorità giudiziaria che venga a conoscenza — nel corso di un procedimento penale — di infrazioni disciplinari previste dalla presente legge, di darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio notarile competente. Nell'ultimo comma dello stesso articolo è stato aumentato da 20 a 30 giorni il termine concesso al Notaio per presentare le sue deduzioni, e ciò al fine di consentirgli una più efficace difesa.

Dagli articoli 138, 140, 141 e 141 — rispettivamente ora 134, 136, 137, 138 — si elimina ogni riferimento agli organi giudiziari.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Funzioni e attribuzioni del Notaio.

Il Notaio è il pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuendovi pubblica fede.

Spetta soltanto al Notaio indagare la volontà delle parti e dirigere la compilazione integrale dell'atto.

Il Notaio esercita inoltre le seguenti attribuzioni:

1) autenticare le sottoscrizioni di scritture private;

2) ricevere in deposito atti pubblici o loro copia, scritture private o altri documenti, anche se redatti all'estero;

3) ricevere con giuramento atti di asseverazione di perizie stragiudiziali e di traduzioni di documenti da una lingua in un'altra;

4) vidimare libri di commercio ed altri registri;

5) rilasciare copie, estratti e certificati di libri di commercio e di altri registri e documenti esibitigli;

6) ricevere con giuramento atti di notorietà e le dichiarazioni che, secondo le leggi vigenti, possono sostituire gli atti stessi;

7) procedere a constatazioni obiettive esclusa ogni valutazione di ordine tecnico e ogni apprezzamento o giudizio, e anche se destinate ad essere prodotte in giudizi civili, penali ed amministrativi;

8) rilasciare certificati di esistenza in vita;

9) sottoscrivere e presentare ricorsi di volontaria giurisdizione, riguardanti atti dei quali il Notaio sia richiesto.

Il Notaio inoltre esercita le altre attribuzioni previste dalla legge.

ART. 2.

Obbligatorietà del ministero notarile.

Il Notaio è obbligato a prestare il suo ministero quando ne sia legittimamente richiesto.

ART. 3.

Atti che il Notaio non può ricevere.

Il Notaio non può ricevere atti né autenticare sottoscrizioni di scritture private:

1) se gli atti e le scritture private sono espressamente vietati dalla legge in quanto tali da comportare la nullità assoluta insanabile dell'atto stesso, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

2) se essi contengono disposizioni nell'interesse del Notaio stesso o del proprio coniuge o di alcuno dei suoi parenti od affini, in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, entro il terzo grado;

3) se vi intervengono, anche come rappresentanti, tutori, curatori o amministratori, il proprio coniuge o alcuno dei propri parenti o affini contemplati nel numero precedente;

4) se vi intervengono persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabilito, affinché esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentanti giuridicamente obbligarsi.

La norma di cui al n. 1 non è applicabile nel caso di testamento pubblico.

La norma di cui al n. 2 non è applicabile:

a) se la disposizione è contenuta in un testamento segreto, non scritto da Notaio o da una delle persone indicate nel numero stesso, che gli sia stato consegnato sigillato dal testatore, oppure in un testamento olografo, depositato chiuso dal testatore in atto del Notaio;

b) se la disposizione concerne adempimenti affidati al Notaio dalle parti o dalle autorità.

La norma di cui al n. 3 non è applicabile nel caso di pubblici incanti.

ART. 4.

Requisiti per la nomina a Notaio.

Per ottenere la nomina a Notaio è necessario:

1) avere la cittadinanza italiana e non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;

2) avere compiuto 21 anni e non superato 35 anni alla data del decreto che indice il concorso;

3) essere di moralità e condotta incensurate;

4) non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;

5) non avere riportato condanne per uno dei delitti che importino la destituzione di diritto, ai sensi del presente ordinamento;

6) essere esente da difetti fisici che importino inidoneità all'esercizio della funzione notarile;

7) avere conseguito la laurea in giurisprudenza conferita o confermata da una Università della Repubblica;

8) avere compiuto, dopo la laurea, un periodo di pratica presso uno studio notarile della effettiva durata di diciotto mesi;

9) avere superato il concorso per esame.

ART. 5.

Incompatibilità.

L'ufficio di Notaio è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico o privato, con l'esercizio di altra professione, con l'esercizio di attività commerciali, con la qualità di agente di cambio, con l'assunzione di pubblici servizi e con la qualità di ministro di culto.

Non sono incompatibili con l'ufficio di Notaio l'esercizio delle funzioni di Vicepretore onorario o di Giudice conciliatore ovvero l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura o di conciliazione nei centri che non siano sede di tribunale, l'insegnamento di grado universitario e nelle scuole di notariato e quello di materie giuridiche ed economiche negli Istituti di istruzione secondaria superiore.

ART. 6.

Iscrizione nell'albo.

Il Notaio è investito dell'esercizio delle sue funzioni con la iscrizione nell'albo distrettuale.

Può chiedere tale iscrizione il Notaio:

a) che abbia prestato il giuramento, di cui all'articolo 7;

b) che abbia ottenuto presso il Consiglio distrettuale la registrazione del decreto di nomina e dell'atto di prestazione del giuramento;

c) che sia munito del sigillo e dei repertori prescritti.

Per l'iscrizione di cui al primo comma è dovuta la tassa di concessione governativa secondo le norme vigenti.

ART. 7.

Giuramento.

Il Notaio presta giuramento davanti al Tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sua

sede, con la formula seguente: « Consapevole della funzione pubblica di cui sono investito, giuro di osservare fedelmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio ».

ART. 8.

Sigilli.

Il Notaio deve avere un sigillo ad umido e può a sua richiesta averne anche uno a secco.

I sigilli, oltre allo stemma nazionale, devono portare incise le indicazioni del cognome, nome, del titolo di Notaio e della sede notarile.

ART. 9.

Repertori.

Il Notaio deve tenere un repertorio per gli atti tra vivi, un repertorio per gli atti di protesto ed un repertorio per gli atti di ultima volontà. Per ciascuno di detti repertori il Notaio deve tenere un fascicolo di fogli supplementari.

ART. 10.

*Termine per l'assunzione
delle funzioni notarili - Decadenza.*

Il Notaio deve assumere l'esercizio delle funzioni o nella sede assegnatagli entro il termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina o di trasferimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine suindicato può essere abbreviato per ragioni di servizio o prorogato per non oltre due mesi per gravi e giustificati motivi, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Per la riassunzione dell'esercizio delle funzioni da parte del Notaio cessato dal servizio militare il suddetto termine decorre dalla data di cessazione.

Il Notaio decade dalla nomina o dall'Ufficio se non assume l'esercizio delle funzioni entro i termini sopra indicati.

ART. 11.

Provvedimenti concernenti lo stato di Notaio.

La nomina a Notaio, la decadenza dalla nomina e dall'ufficio e la dispensa a domanda o per limiti di età sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

Salvo che sia diversamente stabilito, qualsiasi altro provvedimento concernente lo stato

dei Notai è emanato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Tutti i provvedimenti concernenti lo stato dei Notai sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TITOLO II.

ORGANIZZAZIONE DEL NOTARIATO

CAPO I.

DISTRETTI E SEDI NOTARILI

ZONE INTERDISTRETTUALI.

ART. 12.

Distretti notarili.

Ogni circoscrizione territoriale di Tribunale costituisce un distretto notarile, con capoluogo nel Comune ove ha sede il Tribunale.

Qualsiasi modificazione nelle circoscrizioni o nelle sedi di Tribunale produrrà corrispondenti variazioni nei relativi distretti notarili.

ART. 13.

Riunione di distretti.

Salvo che ricorrano circostanze speciali, il distretto cui siano assegnati meno di 15 posti di Notaio è riunito ad altro distretto limitrofo compreso nella circoscrizione della Corte d'appello.

I distretti riuniti si considerano a tutti gli effetti come unico distretto con capoluogo nel comune sede di tribunale designato nel decreto di riunione.

ART. 14.

Separazione dei distretti.

Salvo che ricorrano circostanze speciali, quando uno dei distretti riuniti raggiunga il numero di 15 posti di Notaio, si provvede alla separazione, sempre che l'altro o gli altri distretti riuniti raggiungano il numero complessivo di 15 posti di Notaio.

ART. 15.

Determinazione delle sedi notarili e dei posti di Notaio.

Le sedi notarili di ciascun distretto e il numero dei posti di Notaio di ciascuna sede sono determinati tenendo conto della quantità degli affari, della popolazione, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione.

Un posto di Notaio è assegnato ad una sede se il numero degli atti conservati, che siano stati ricevuti o gli atti semplicemente autenticati non sono conservati nel territorio della sede durante l'ultimo triennio, raggiunge almeno seicento e la popolazione del territorio stesso è di almeno dodicimila abitanti, salvo che ricorrano circostanze speciali, in relazione agli elementi previsti dal primo comma.

Più posti di Notaio sono assegnati ad una sede nel numero che risulta necessario, tenuto conto particolarmente del numero degli atti conservati che siano stati ricevuti o gli atti semplicemente autenticati non sono conservati da ciascun Notaio nell'ultimo triennio, e dell'importo medio degli onorari di repertorio percepiti da ciascun Notaio nel periodo stesso.

Nelle località non provviste di Notaio, nelle quali, tenuto conto delle condizioni topografiche e di altre speciali circostanze, si riconosca necessaria l'assistenza notarile, possono istituirsi sedi aggregate a sedi notarili vicine.

ART. 16.

Tabella delle sedi e dei posti di Notaio.

La tabella delle sedi notarili, comprese quelle aggregate, e del numero dei posti di Notaio, è riveduta ogni cinque anni. La revisione è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 17.

Condizioni dei titolari dei posti soppressi.

Nel caso di soppressione di posti derivante dalla revisione delle tabelle, il provvedimento, per le sedi con più Notai in esercizio, si applica nei riguardi dei Notai che hanno minor durata di esercizio nella sede e, a parità, minore anzianità dalla nomina.

In caso di pari anzianità dalla nomina, l'anzianità è desunta dalla posizione nella graduatoria dell'esame di concorso.

I Notai titolari dei posti soppressi rimangono in esercizio in soprannumero nelle rispettive sedi finché non conseguono il trasferimento ad altro posto ai sensi del terzo comma dell'articolo 49.

ART. 18.

Zone interdistrettuali.

Agli effetti del funzionamento dei consigli notarili interdistrettuali, ogni circoscrizione territoriale di Corte d'Appello costituisce una zona interdistrettuale, con capoluogo nel comune ove ha sede la Corte d'appello.

Quando ricorrano circostanze speciali, una zona interdistrettuale può comprendere più circoscrizioni di Corti d'appello, o anche soltanto alcuni dei distretti notarili appartenenti ad una o più circoscrizioni di Corti d'appello, con capoluogo nel comune designato nel decreto che determina la zona stessa.

ART. 19.

*Competenza e pubblicazione
dei provvedimenti.*

I provvedimenti previsti in questo Capo sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia sentiti i pareri delle competenti Corti d'appello e del Consiglio nazionale del notariato.

Detti provvedimenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

CAPO II.

ORDINE DEI NOTAI E CONSIGLIO
NAZIONALE DEL NOTARIATO
CONSIGLI NOTARILI

SEZIONE I.

ORDINE DEI NOTAI
E CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO.

ART. 20.

Ordine dei notai.

I Notai in esercizio nel territorio dello Stato costituiscono l'Ordine dei Notai, persona giuridica di diritto pubblico.

ART. 21.

Organi.

Sono organi dell'Ordine dei Notai il Presidente, il Consiglio nazionale del Notariato, i Consigli interdistrettuali ed i Consigli distrettuali.

ART. 22.

Presidente dell'Ordine.

Il Presidente dell'Ordine dei Notai è il Presidente del Consiglio nazionale del Notariato.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e indice le elezioni dei componenti il Consiglio nazionale.

ART. 23.

Consiglio nazionale del Notariato.

Il Consiglio nazionale del Notariato ha sede in Roma. Esso è composto di diciannove notai, eletti per zone corrispondenti a una o più circoscrizioni di Corte d'appello, secondo la tabella che sarà approvata con successivo decreto.

I componenti il Consiglio nazionale durano in carica tre anni, ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio. Essi possono essere rieletti.

Quando per qualsiasi causa, prima della scadenza del triennio, venga a mancare un numero di componenti superiore alla metà, si procede a nuove elezioni dell'intero Consiglio. Negli altri casi si fa luogo a sostituzione mediante elezioni nella rispettive zone.

ART. 24.

Attribuzioni del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale del Notariato dà parere, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e ogni altro argomento che interessi la professione di Notaio.

Il Consiglio nazionale:

- a) tutela i diritti ed i compiti del Notariato e gli interessi della categoria;
- b) promuove ed attua le iniziative intese al perfezionamento della professione notarile o comunque ad accrescere il prestigio della categoria;
- c) presenta al Ministro di grazia e giustizia e alle altre autorità competenti le proposte che ritiene opportune in materia di notariato o comunque relative all'attività notarile;
- d) elegge fra i propri componenti gli amministratori della Cassa nazionale del notariato;
- e) vigila sul funzionamento dei Consigli interdistrettuali e distrettuali;
- f) delibera il riconoscimento di Scuole di notariato e vigila sul loro funzionamento;
- g) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge.

ART. 25.

Elezione del Consiglio nazionale.

Ciascun Notaio in esercizio ha diritto di voto. La votazione è segreta. Il risultato della

votazione dev'essere subito comunicato da ciascun Consiglio distrettuale al Ministro di grazia e giustizia. In ciascuna zona si intendono eletti i Notai che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, anche se appartenenti ad altra zona. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per esercizio professionale.

Contro la validità delle operazioni elettorali, può essere proposto reclamo al Ministro di grazia e giustizia, nel termine di 15 giorni dalla effettuata votazione.

Quando l'elezione venga annullata in uno o più distretti, non si procede ad una nuova votazione se i voti degli elettori di tali distretti non possono influire sul risultato delle elezioni; nel caso opposto, il Ministro stabilisce il termine entro il quale, nel distretto o nei distretti anzidetti, si deve procedere a nuova votazione.

Il Ministro di grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge e accertati i risultati definitivi delle elezioni, proclama gli eletti e ordina che siano pubblicati i nomi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del Ministero.

ART. 26.

Cariche in seno al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale elegge, tra i suoi componenti il Presidente, due Vice Presidenti e il Segretario.

Il Presidente del Consiglio nazionale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e del Comitato. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento con priorità del più anziano nell'esercizio professionale.

ART. 27.

Comitato.

Il Consiglio nazionale può eleggere un Comitato, costituito da tre o più dei suoi componenti, tra i quali, il Presidente, determinandone i compiti.

ART. 28.

Riunioni consiliari.

Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente con avviso spedito ai componenti almeno dodici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta in un termine più breve anche a

mezzo di telegramma. L'avviso deve contenere la indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio nazionale del Notariato è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si ha per respinta.

I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I componenti del Consiglio che senza giustificato motivo non intervengono all'adunanza per tre volte consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

ART. 29.

Scioglimento del Consiglio.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione può sciogliere il Consiglio nazionale del Notariato qualora questo, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista nel violarli o nel non adempierli, o per altri gravi motivi.

Il caso di scioglimento, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate da un Commissario nella persona del Presidente del Consiglio interdistrettuale della Corte d'appello di Roma, qualora non facente parte del disciolto consiglio; nel caso opposto, nella persona di altro Notaio in esercizio da nominarsi dal Ministro di grazia e giustizia.

Entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di scioglimento il Commissario indice le elezioni del nuovo consiglio. Nei trenta giorni successivi alle elezioni il Commissario provvede alla convocazione e all'insediamento del nuovo Consiglio.

SEZIONE II.

CONSIGLI NOTARILI.

ART. 30.

Consiglio interdistrettuale.

In ogni zona interdistrettuale è costituito un Consiglio interdistrettuale, composto dai Presidenti dei Consigli distrettuali.

Il Consiglio interdistrettuale nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 31.

Attribuzioni del Consiglio interdistrettuale.

Il Consiglio interdistrettuale nell'ambito della propria circoscrizione:

- a) tutela i diritti ed i compiti del Notariato formulando proposte al Consiglio nazionale per gli opportuni provvedimenti;
- b) esercita le funzioni disciplinari, a norma della presente legge;
- c) promuove l'istituzione di scuole di Notariato;
- d) trasmette, col proprio parere al Consiglio nazionale le proposte dei Consigli distrettuali per eventuali variazioni alla tabella delle sedi, e dei posti di Notaio;
- e) esercita le attribuzioni ad esso demandate dalla legge.

ART. 32.

Presidente del Consiglio interdistrettuale.

Il Presidente del Consiglio interdistrettuale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ed esercita, in caso di urgenza, fatta eccezione per la materia disciplinare, i poteri del Consiglio, al quale riferisce nella prima adunanza.

ART. 33.

Consiglio distrettuale.

In ogni distretto è costituito un Consiglio distrettuale che ha la sede nel comune capoluogo del distretto ed è composto di cinque o sette o nove o undici membri a seconda che il numero dei notai assegnati al distretto non superi i trenta o superi rispettivamente i 30, i 50 o i 70 membri.

I componenti del Consiglio distrettuale durano in carica tre anni ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo consiglio e possono essere rieletti.

Il Consiglio distrettuale nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 34.

Attribuzioni del Consiglio distrettuale.

Il Consiglio distrettuale, nell'ambito della propria circoscrizione:

- a) tutela i diritti ed i compiti del notariato formulando proposte al Consiglio interdistrettuale e al Consiglio nazionale per gli opportuni provvedimenti, e promuove la istituzione di scuole di notariato;

b) esercita funzioni di vigilanza sulla condotta dei Notai e ne informa il Consiglio interdistrettuale;

c) esercita funzioni disciplinari ai sensi della presente legge;

d) provvede alla tenuta dell'albo dei Notai;

e) propone le eventuali variazioni alla tabella delle sedi e dei posti di Notaio;

f) nomina, fra i suoi componenti, la Commissione prevista dalla legge in materia di tariffa;

g) nomina, al di fuori dei propri componenti, due notai per l'intervento all'ispezione ordinaria;

h) esercita funzioni conciliative;

i) delibera sull'ammissione alla pratica notarile, vigila sulla condotta dei praticanti e sull'esatto adempimento dei loro doveri, provvede alla tenuta del registro dei praticanti stessi;

l) adotta i provvedimenti ritenuti più idonei in relazione alle condizioni del distretto, tenuto conto delle deliberazioni prese al riguardo dall'assemblea;

m) amministra i proventi della tassa distrettuale e ogni altro bene di propria pertinenza;

n) esercita le altre attribuzioni ad esso demandate dalla legge.

ART. 35.

Presidente del Consiglio distrettuale.

Il Presidente del Consiglio distrettuale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, esercita in caso di urgenza, fatta eccezione per la materia disciplinare, i poteri del Consiglio, al quale riferisce nella prima adunanza; concede permessi di assenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 58.

ART. 36.

Funzionamento dei Consigli interdistrettuali e distrettuali.

I Consigli interdistrettuali e i Consigli distrettuali sono convocati dai loro Presidenti, con avviso spedito ai componenti rispettivamente almeno otto e cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta in un termine più breve, anche a mezzo di telegramma, perché l'oggetto non riguardi i procedimenti disciplinari. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni dei suddetti organi è necessario l'intervento della

maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità la proposta si ha per respinta.

I componenti del Consiglio, che senza giustificato motivo non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

Nel caso in cui il Consiglio non possa validamente deliberare per mancanza di numero, la dichiarazione di decadenza sarà fatta rispettivamente dal Consiglio nazionale del Notariato per i componenti il Consiglio interdistrettuale e dal Consiglio interdistrettuale per i componenti il Consiglio distrettuale; dal Consiglio nazionale del Notariato in caso di contemporanea decadenza del Consiglio interdistrettuale e del Consiglio distrettuale.

La decadenza dalla carica di componente il Consiglio interdistrettuale determina la decadenza dalla carica di Presidente del Consiglio distrettuale.

Entro un mese dalla dichiarazione di decadenza si procede a nuove elezioni a norma dell'articolo 33.

ART. 37.

Scioglimento dei Consigli distrettuali ed interdistrettuali.

Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il procuratore della Repubblica e il Consiglio nazionale può sciogliere il Consiglio distrettuale quando questo, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista nel violarli o nel non adempierli.

In caso di scioglimento e fino alla rinnovazione del Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal Presidente del Consiglio interdistrettuale o da un Notaio in esercizio da lui delegato, che provvede entro novanta giorni alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio interdistrettuale o da un Notaio in esercizio da lui delegato.

Lo scioglimento del Consiglio interdistrettuale e deliberato dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il Procuratore generale presso la Corte d'appello e il Consiglio nazionale per i motivi indicati nel primo comma.

Nel periodo tra lo scioglimento e la rinnovazione del Consiglio le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal Presidente del Consiglio nazionale e da un Notaio in esercizio da lui delegato, che provvede entro 30 giorni dal termine previsto dall'ultimo comma del-

l'articolo 36 alla convocazione del nuovo Consiglio interdistrettuale.

Il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio nazionale o dal Notaio in esercizio da lui delegato.

Si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 36.

ART. 38.

Assemblee distrettuali.

I Notai in esercizio nei singoli distretti si riuniranno in assemblee entro il mese di febbraio di ciascun anno:

a) per deliberare, su proposta del Consiglio distrettuale, in merito al conto consuntivo, al bilancio preventivo e alla tabella della tassa distrettuale di cui all'articolo 40;

b) per procedere all'eventuale nomina dei membri del Consiglio distrettuale e del Consiglio nazionale;

c) per deliberare su argomenti che interessino la funzione notarile nell'ambito del distretto;

d) per formulare voti e proposte da sottoporre all'esame del Consiglio interdistrettuale o del Consiglio nazionale.

L'assemblea distrettuale può inoltre essere convocata quando sia ritenuto opportuno dal Consiglio distrettuale o a domanda di un quinto almeno dei Notai in esercizio nel distretto per la trattazione degli argomenti di cui alle lettere c) e d) del primo comma.

ART. 39.

Convocazione e funzionamento dell'assemblea distrettuale.

L'assemblea distrettuale è convocata dal Presidente del Consiglio distrettuale con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio distrettuale o dal Consigliere più anziano. Essa è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno metà dei Notai in esercizio nel distretto, e in difetto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Notai intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei Notai presenti. A parità di voti la proposta si ha per respinta.

Per la nomina a cariche è sufficiente la maggioranza relativa; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di esercizio o, subordinatamente il più anziano di età.

L'ufficio di Presidente e quello di Segretario dell'assemblea sono tenuti rispettivamente dal Presidente e dal Segretario del Consiglio distrettuale o, in caso di assenza o di impedimento, da chi ne fa le veci.

ART. 40.

Spese per il funzionamento dei Consigli.

Le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale sono a carico della Cassa nazionale del notariato.

Per il funzionamento dei Consigli distrettuali è dovuta da ciascun Notaio delle rispettive circoscrizioni una tassa che è determinata in base agli onorari percepiti nell'anno precedente.

Alle spese per il funzionamento dei Consigli interdistrettuali provvedono i Consigli distrettuali compresi nella rispettiva zona.

TITOLO III.

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI NOTARILI

CAPO I.

NOMINA E TRASFERIMENTO DEI NOTAI

SEZIONE I.

NOMINA DEI NOTAI

ART. 41.

Concorso per la nomina.

Il concorso per la nomina a Notaio è indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia per un numero di posti determinato.

Col medesimo o con successivo decreto sono indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte.

ART. 42.

Requisiti per l'ammissione al concorso.

L'aspirante al concorso per la nomina a Notaio deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 4 nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8).

Per la presentazione di documenti si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

Sull'ammissione al concorso decide il Ministro di grazia e giustizia.

ART. 43.

Vigilanza del Ministro.

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sulle operazioni del concorso.

ART. 44.

Svolgimento del concorso.

Il concorso ha carattere nazionale ed ha luogo in Roma.

La Commissione esaminatrice da nominarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia, è costituita di cinque componenti effettivi:

a) un Magistrato con funzioni di Presidente di Sezione di Corte di cassazione, il quale la presiede;

b) un Professore ordinario di materie giuridiche in una Università o in un Istituto superiore di grado universitario;

c) un Magistrato con funzioni non inferiori a quelle di magistrato d'Appello, addetto al Ministero di grazia e giustizia con funzioni di Direttore di ufficio;

d) due Notai in esercizio designati dal Consiglio nazionale del Notariato.

Fanno parte altresì della Commissione, quali supplenti, un Presidente e quattro componenti che abbiano i requisiti stabiliti per gli effettivi.

Le funzioni di segretario sono espletate da magistrati addetti al Ministero, i quali possono essere coadiuvati da impiegati del Ministero stesso.

Le altre norme per lo svolgimento degli esami e per il funzionamento della Commissione sono stabilite dal regolamento.

ART. 45.

Materie d'esame.

L'esame scritto consta di tre prove di carattere teorico-pratico riguardante un atto tra vivi, un atto di ultima volontà, ed un ricorso di volontaria giurisdizione. Ciascuna prova comprende la compilazione dell'atto o del ricorso, lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all'atto stesso.

Per l'atto tra vivi la prova comprende anche l'esposizione della sua disciplina tributaria.

L'esame orale consta di tre prove sulle seguenti materie:

1) diritto civile, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'attività del Notaio;

2) diritto processuale civile, limitatamente agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'attività del Notaio, e ordinamento del notariato;

3) diritto amministrativo e tributario e disposizioni concernenti i pubblici registri, per quanto hanno attinenza con le funzioni notarili.

ART. 46.

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei.

La Commissione esaminatrice, in base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato, compila la graduatoria di merito di coloro che hanno riportato la idoneità.

A parità di voti, la precedenza in graduatoria è determinata, anzitutto, dall'aver conseguito l'idoneità in un precedente concorso per la nomina a notaio e, in secondo luogo, dalle disposizioni che regolano i titoli di preferenza nei concorsi per pubblici impieghi.

ART. 47.

*Approvazione della graduatoria —
Elenco dei posti disponibili.*

La graduatoria è approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia e pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero. Col medesimo decreto il Ministro, sentito il Consiglio nazionale del Notariato, ha facoltà di aumentare fino a un decimo il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

I primi classificati nel numero dei posti da conferire sono vincitori del concorso.

Insieme con la graduatoria è pubblicato l'elenco dei posti scelti fra quelli rimasti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti.

ART. 48.

Nomina dei Notai.

I vincitori del concorso sono nominati secondo l'ordine della graduatoria, con destinazione alle sedi comprese nell'elenco pubblicato, in base alle indicazioni di preferenze che essi abbiano fatto pervenire al Ministero nel termine di trenta giorni da quello della pubblicazione dell'elenco.

Qualora manchino tali indicazioni oppure nessuna delle sedi preferite possa essere assegnata per la posizione in graduatoria, si provvede di ufficio all'assegnazione della sede.

Coloro che rinuncino al concorso prima di avere ottenuto la nomina o che per qualsiasi motivo non possono conseguirla ovvero decadono dalla nomina già conseguita, sono sostituiti secondo l'ordine della graduatoria, da coloro che sono risultati idonei.

Gli effetti del concorso cessano dopo avvenuta la nomina e le eventuali sostituzioni previste nel presente articolo.

SEZIONE II.

TRASFERIMENTO DEI NOTAI

ART. 49.

*Concorso per trasferimento -
Iscrizione d'ufficio.*

Ai posti notarili vacanti sono trasferiti i Notai in esercizio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in base a concorso per titoli indetto secondo le norme del regolamento.

Il decreto di trasferimento non può essere revocato se non per gravi e comprovanti motivi. In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria del concorso.

I Notai dei posti soppressi, dopo il decorso di tre anni dalla soppressione del posto, e i Notai che a norma dell'articolo 53 sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nel distretto di appartenenza. È in facoltà del Ministro di non tener conto delle domande dei concorrenti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di presentazione dell'avviso di concorso, anche se essi hanno titoli di preferenza.

ART. 50.

Titoli per il trasferimento.

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei Notai, salvo il disposto dell'articolo 54 sono i seguenti:

1) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, fino al massimo di dieci punti;

2) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di dieci punti, per il minimo di duecentodieci trecentesimi e di un quinto di punto per ogni trecentesimo in più;

3) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del Notariato, in ragione di un punto;

4) l'insegnamento per almeno un biennio di materie giuridiche aventi attinenza con il notariato nelle Università e negli Istituti assimilati, in ragione di un punto;

5) l'esercizio di funzioni giudiziarie, per almeno un biennio, in ragione di un punto per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, fino al massimo di dieci punti;

6) l'esercizio della professione di avvocato o di procuratore per almeno un anno, in ragione di tre punti;

7) il servizio prestato con funzioni direttive di ruolo negli Archivi notarili, per almeno un biennio, in ragione di un punto;

8) la libera docenza universitaria in materie giuridiche attinenti con il notariato, in ragione di un punto, non cumulabile col punteggio di cui al n. 4;

9) la residenza del Notaio o del coniuge per almeno cinque anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire, in ragione di due punti;

10) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche aventi attinenza con il notariato, valutabili da due a sei punti, a giudizio della Commissione prevista nell'articolo 55;

11) la condotta professionale, l'operosità e l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni, da tre a dieci punti;

12) l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie per almeno un triennio in ragione di un punto.

ART. 51.

Titoli di preferenza.

Ove risulti parità di condizioni, la preferenza è determinata:

1) dall'anzianità di esercizio fino a un massimo di dieci anni;

2) dal grado di operosità e di estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni;

3) dal più elevato risultato nell'esame di concorso per la nomina;

4) dalla maggiore permanenza nell'ultima sede;

5) dall'aver ricoperto cariche negli Organi del Notariato;

6) dall'aver esercitato funzioni notarili come coadiutore o a norma dell'articolo 6 della legge 6 febbraio 1913, n. 89;

7) dalla condizione di coniuge o parente entro il terzo grado di altro Notaio in esercizio e che sia cessato dall'esercizio e che abbia esercitato la professione negli ultimi due anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire;

8) dalla condizione di invalido di guerra o di combattente o di insignito di medaglia al valor militare o di croce di guerra.

ART. 52.

Esclusione dal concorso.

La Commissione può escludere dal concorso per trasferimento i Notai che, nei cinque anni precedenti, abbiano riportato condanne per delitto non colposo o provvedimento disciplinare di sospensione, e i Notai a carico dei quali sia pendente procedimento penale per delitto non colposo o provvedimento disciplinare che importi sospensione o destituzione.

ART. 53.

Trasferimento per modificazioni di circoscrizioni.

In ogni ipotesi di modificazione di circoscrizione, ove le sedi notarili di un distretto risultino assegnate a più distretti, i Notai del distretto precedente possono chiedere al Ministro di grazia e giustizia di essere trasferiti, temporaneamente, in soprannumero, dal distretto in cui è compresa la loro sede, al capoluogo di altro distretto al quale sono state aggregate o sono rimaste assegnate sedi del distretto precedente. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento modificativo della circoscrizione.

I Notai che chiedono il trasferimento devono dimostrare di aver ricevuto almeno un quinto degli atti iscritti a repertorio, nel territorio assegnato al distretto al quale aspirano e nel periodo di sei mesi anteriore al provvedimento modificativo.

I trasferimenti previsti nel presente articolo non possono superare il terzo del numero di posti assegnati al distretto per il quale i trasferimenti stessi sono richiesti. La preferenza fra gli aspiranti è determinata dal maggior numero della quota di atti prevista nel comma secondo e, a parità, dalla anzianità di servizio nel distretto precedente.

ART. 54.

*Preferenze speciali
nei concorsi per trasferimento.*

Nei concorsi per trasferimento in sedi di un distretto in cui vi siano Notai in soprannumero per soppressione di posti o per trasferimento al capoluogo, è data la preferenza ai Notai in esercizio, nel distretto medesimo. A parità di condizioni, la preferenza spetta ai Notai in soprannumero e, fra questi, ai titolari di posti soppressi.

Entro un triennio dall'attuazione del provvedimento modificativo della circoscrizione, i Notai che non hanno ottenuto il trasferimento in soprannumero perché non si sono verificate le condizioni previste nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente, sono equiparati ai Notai che hanno conseguito tale trasferimento agli effetti dei concorsi contemplati nel primo comma del presente articolo.

ART. 55.

Commissione per concorsi di trasferimento.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominata una commissione per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento dei Notai in esercizio. La Commissione è composta dal Direttore generale degli Affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di Grazia e Giustizia, che la presiede, dal Direttore dell'Ufficio del Notariato presso detto Ministero, da un Notaio in esercizio, che è designato ogni due anni dal Consiglio nazionale del Notariato.

Un Magistrato addetto all'Ufficio del Notariato disimpegna le funzioni di segretario.

Per ciascun concorso la Commissione redige una relazione formando la graduatoria dei concorrenti con designazione dei vincitori.

La graduatoria è sottoposta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

Ciascun concorrente, dopo la decisione del concorso può prendere visione della relazione ed ottenere copia a sue spese.

ART. 56.

Nuovo concorso.

È in facoltà del Ministro di grazia e giustizia mettere nuovamente a concorso posti di Notai vacanti, ai quali non siano stati trasferiti Notai in esercizio.

CAPO II.
SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ NOTARILE

SEZIONE I.
SEDI DI NOTAI

ART. 57.

Esercizio nel distretto.

Il Notaio non può esercitare le sue funzioni ed attribuzioni fuori del territorio del distretto al quale appartiene la sede assegnatagli; fatta eccezione per la presentazione dei ricorsi previsti nel n. 9) dell'articolo 1.

ART. 58.

Studio notarile.

Il Notaio deve tenere lo studio nel comune o nella frazione di comune ove trovasi la sede assegnatagli. È fatto divieto al Notaio di tener altro studio oltre quello innanzi indicato.

È fatto altresì divieto al Notaio di assentarsi volontariamente dal distretto in cui trovasi la sede assegnatagli per un periodo superiore ai 10 o 5 giorni in un bimestre secondo che nella sua sede vi sia o non vi sia altro Notaio in esercizio.

Per un periodo maggiore di assenza è necessario il permesso del Presidente del Consiglio distrettuale.

La durata complessiva dei permessi non può essere superiore ai 2 anni in ogni quinquennio.

Il Notaio chiamato alle armi è considerato in permesso di assenza per tutta la durata del servizio militare, e nel caso, quindi, non trova applicazione il limite previsto dal comma precedente.

Quando il Notaio è stato autorizzato ad aprire ufficio sussidiario in altra sede dello stesso distretto, secondo le disposizioni degli articoli 61 e seguenti, l'assistenza allo studio è obbligatoria nei giorni e nelle ore stabiliti dal Presidente della Corte d'appello, previo parere del Consiglio distrettuale.

I giorni di assistenza, in tal caso, non possono essere meno di due per settimana.

ART. 59.

Assistenza nelle frazioni di comune.

Il Presidente della Corte d'appello, su proposta del Consiglio distrettuale, quando speciali circostanze lo richiedano, dispone

che il Notaio presti assistenza in una o più frazioni del comune al quale appartiene la sua sede. Quando alla sede sono assegnati più Notai, dispone quali di essi debbono provvedere all'assistenza di cui sopra, tenuto conto, possibilmente, delle aspirazioni dei Notai e della loro anzianità di esercizio nella sede stessa.

ART. 60.

Esercizio in altre sedi del distretto.

Il Notaio può esercitare le sue funzioni, se richiesto dalle parti, anche in altre sedi del distretto, ma non può farlo in giorni festivi o di mercato, se nella sede è assegnato altro Notaio. Questo divieto non si applica agli atti di ultima volontà o quando per il Notaio assegnato alla sede sussistano motivi di incompatibilità o impedimenti derivanti da malattia, congedo, sospensione dall'ufficio, o quando lo stesso abbia ottenuto l'istituzione di un ufficio sussidiario in un'altra sede del distretto.

SEZIONE II.

UFFICI SUSSIDIARI

ART. 61.

Ufficio sussidiario.

Nei comuni che sono sede di almeno sei Notai, il Consiglio distrettuale può consentire l'istituzione, da parte di Notai di altre sedi del distretto, di uffici sussidiari in numero non superiore ad un terzo del numero di posti assegnati alla sede nella quale gli uffici suddetti sono istituiti.

Nessun Notaio può istituire più di un ufficio sussidiario.

È sempre salva la facoltà del Notaio di istituire un ufficio sussidiario nella sede aggregata.

ART. 62.

Autorizzazione all'istituzione di ufficio sussidiario.

L'autorizzazione all'istituzione di ufficio sussidiario è rilasciata su domanda dell'interessato dal Consiglio distrettuale, purché sussistano le condizioni previste nell'articolo 61 ed il Consiglio lo ritenga opportuno.

Quando l'istituzione dell'ufficio sussidiario è richiesta da più Notai, il Consiglio distrettuale tiene conto dell'anzianità di esercizio professionale nel distretto; a parità, dell'anzianità di nomina, qualora anche l'an-

zianità di nomina sia la stessa, della precedenza in graduatoria.

L'autorizzazione è subordinata alla preventiva determinazione del vincolo di assistenza allo studio nella propria sede, ai sensi dell'articolo 58.

ART. 63.

Trasferimento del Notaio.

Il Notaio che è stato autorizzato all'istituzione di ufficio sussidiario, deve partecipare a tutti i concorsi per trasferimento alla sede ove tale ufficio è stato istituito.

Il Notaio che abbia conseguito il trasferimento a detta sede non può istituire ufficio sussidiario nella sede precedente.

ART. 64.

Revoca dell'autorizzazione.

Il Consiglio distrettuale revoca l'autorizzazione all'istituzione di uffici sussidiari se il Notaio non abbia ottemperato alle disposizioni dell'articolo 63 e alle altre disposizioni del Regolamento, o sia incorso in una sanzione disciplinare per avere contravvenuto a disposizioni degli articoli 57, 58, 59 e 60.

ART. 65.

Reclami.

Contro i provvedimenti del Consiglio distrettuale previsti negli articoli 62 e 64 è ammesso reclamo, entro un mese dalla data di comunicazione del provvedimento, al Consiglio interdistrettuale che decide definitivamente.

SEZIONE III.

SOSTITUTI E DELEGATI DEL NOTAIO

ART. 66.

Sostituto del Notaio.

A richiesta del Notaio in permesso di assenza o temporaneamente impedito, il Presidente del Consiglio distrettuale può nominare un sostituto, nella persona designata dal Notaio stesso.

Possono essere nominati sostituti:

a) i Notai in esercizio a qualsiasi distretto essi appartengano;

b) i Notai cessati dal servizio per motivi che non ostino allo svolgimento dell'attività notarile, fino al raggiungimento del limite di età stabilito per l'esercizio della professione, nonché coloro che siano stati dichia-

rati idonei in un concorso per la nomina a Notaio o abbiano conseguito l'idoneità e l'abilitazione negli esami previsti dalle disposizioni anteriori alla legge 14 novembre 1926, n. 1953, fino al raggiungimento del limite di età stabilito per l'esercizio della professione.

Il sostituto esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del Notaio sostituto e ne assume tutti gli obblighi, salva restando la responsabilità solidale col sostituto.

ART. 67.

Notaio delegato all'esercizio in altra sede.

Nelle sedi vacanti e nelle sedi in cui i Notai titolari siano in permesso di assenza o sospesi dall'esercizio o altrimenti impediti, quando non vi siano sostituti, nominati a norma dell'articolo precedente, il Presidente del Consiglio distrettuale, può, previo motivato parere del Consiglio stesso, delegare uno o più notai del distretto, in numero non superiore a quello dei posti assegnati alla sede, ad esercitarvi temporaneamente le funzioni notarili, nei giorni e nelle ore stabiliti dal Presidente stesso.

ART. 68.

Notaio delegato d'ufficio per alcune funzioni.

Quando il notaio sia in permesso di assenza o non possa esercitare le proprie funzioni per altro impedimento temporaneo e non sia stato nominato un sostituto, a norma dell'articolo 67, ovvero quando il notaio sia sospeso, il Presidente del Consiglio distrettuale delega un altro notaio per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.

Il notaio delegato è scelto fra i notai in esercizio nella stessa sede, o in altra sede del distretto. Fuori del caso di sospensione temporanea, è preferito il notaio designato dal notaio in permesso o impedito.

ART. 69.

Depositi di atti presso il notaio.

Nel caso di sospensione del notaio, il Presidente del Consiglio distrettuale stabilisce se gli atti, i repertori e i registri devono rimanere nello studio del notaio sospeso o essere depositati presso il notaio delegato.

In tutti i casi indicati nell'articolo 68, ove non risulti assicurata la custodia degli atti, repertori e registri, ne è disposto il deposito presso il notaio-delegato.

Della consegna degli atti, repertori e registri al Notaio depositario, e della restituzione di essi al notaio che riassume l'esercizio, è redatto verbale, con l'intervento del Presidente del Consiglio distrettuale, o di un notaio da lui delegato.

ART. 70.

Menzione del provvedimento di nomina.

I sostituti e i delegati devono fare menzione della loro qualifica e del provvedimento di nomina, indicandone la data, in ogni atto, copia o certificato.

ART. 71.

Diritti del notaio titolare e del delegato.

Al Notaio al quale sia stato nominato d'ufficio un delegato, ai sensi dell'articolo 68, spetta la metà degli onorari relativi alle funzioni compiute in sua vece dal delegato stesso. A questo sono dovuti i rimanenti onorari e diritti.

ART. 72.

Revoca del delegato e del sostituto.

La nomina del sostituto e del delegato può in ogni tempo essere revocata dal Presidente del Consiglio distrettuale, di ufficio per gravi motivi o a richiesta del notaio titolare.

CAPO III.

CESSAZIONE DALL'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI NOTARILI

ART. 73.

Cause di cessazione dall'esercizio.

La cessazione dall'esercizio delle funzioni notarili è temporanea o definitiva.

La cessazione temporanea si ha nei casi di interdizione per infermità, sospensione cautelare e sospensione disciplinare; quella definitiva nei casi di decadenza, dispensa e destituzione.

ART. 74.

Interdizione temporanea per infermità.

Il Notaio che, per infermità, è temporaneamente incapace allo esercizio delle sue funzioni, è dichiarato interdetto per un periodo non eccedente i cinque anni.

ART. 75.

Sospensione cautelare dall'esercizio.

Può essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni il notaio contro il quale:

1) è stata pronunciata condanna non definitiva a pena restrittiva della libertà personale non inferiore ad un anno, per delitto non colposo, senza che sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;

2) è stato iniziato procedimento per reati che importano la destituzione;

3) è stato iniziato procedimento per infrazione punibile con la destituzione giudiziale.

È sospeso di diritto dall'esercizio delle sue funzioni il notaio che si trova in stato di detenzione.

Si applicano le disposizioni del primo comma nel caso di cessazione dello stato di detenzione dipendente da concessione della libertà provvisoria da revoca del mandato od ordine di cattura.

ART. 76.

Dispensa dall'esercizio.

Il notaio è dispensato, a sua domanda, dall'esercizio delle funzioni con effetto dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il provvedimento può essere sospeso a giudizio insindacabile dal Ministro di grazia e giustizia, quando sia in corso un procedimento che possa importare la destituzione o la dispensa di ufficio ai sensi dei numeri 5) e 6) del comma seguente.

Il Notaio è dispensato d'ufficio:

1) al compimento del 75° anno di età;

2) quando per infermità è divenuto permanentemente incapace allo esercizio delle funzioni;

3) quando l'interdizione dall'esercizio si è protratta per cinque anni, per la medesima causa, senza che questa sia cessata;

4) quando ne è stata dichiarata l'interdizione o l'inabilitazione a norma degli articoli 414 e 415 del Codice civile con sentenza definitiva;

5) se ha assunto una qualifica, una funzione o un incarico incompatibili con l'esercizio della professione di notaio, ai sensi dell'articolo 5 e che diffidato dal Consiglio interdistrettuale ad eliminare la causa della incompatibilità non vi provveda nel termine assegnatogli;

6) se è rimasto assente dalla sede, senza giustificato motivo, per due mesi consecutivi.

Il notaio dispensato a sensi del n. 4) del comma precedente deve, a sua domanda, essere ripristinato nelle sue funzioni quando l'interdizione o l'inabilitazione siano revocate ai sensi dell'articolo 429 del Codice civile.

ART. 77.

Competenza ed efficacia dei provvedimenti.

La dispensa, a domanda o per limiti di età, e la decadenza sono dichiarate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La cessazione temporanea o definitiva dell'esercizio per le altre cause previste dagli articoli 74 e 75 comma primo, nn. 1), 2) e 3), articolo 76, comma secondo nn. 2), 3), 4), 5) e 6) è dichiarata dal Consiglio interdistrettuale secondo le norme stabilite dall'articolo 129 in quanto applicabili.

I provvedimenti che importano di diritto la sospensione cautelare, a norma dell'articolo 75, devono contenere la relativa dichiarazione; ove questa sia stata omessa, il Consiglio interdistrettuale provvederà d'ufficio alla immediata declaratoria.

Nei casi previsti dall'articolo 75 comma secondo, la sospensione ha inizio dalla data in cui ha avuto inizio la detenzione.

In ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, la sospensione ha inizio dal giorno della notifica del relativo provvedimento.

La pronuncia dell'interdizione o della sospensione dallo esercizio nei casi previsti dagli articoli 74 e 75 primo comma, è esecutiva anche se sia stata proposta impugnazione.

ART. 78.

Disposizioni comuni alle cause di cessazione dalle funzioni.

I notai che sono stati dichiarati decaduti o dispensati con provvedimento definitivo, non possono essere riammessi all'esercizio delle funzioni se non partecipando ad un nuovo concorso per esami. Nei casi previsti dagli articoli 74 e 75, e nel caso di cui al n. 4 del terzo comma ed all'ultimo comma dell'articolo 76, cessata la causa di interdizione o di sospensione cautelare o di dispensa, il notaio è riammesso all'esercizio delle funzioni con provvedimento del Consiglio interdistrettuale nella cui circoscrizione trovava la sua sede.

Contro il provvedimento il notaio o il Ministro di grazia e giustizia possono, entro venti

giorni dalla notifica, proporre reclamo al Consiglio nazionale del notariato che decide definitivamente.

Tutti i provvedimenti emessi a norma delle disposizioni contenute nel presente capo devono essere comunicati al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio distrettuale competente.

TITOLO IV.

ATTI NOTARILI

CAPO I.

FORMAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI

ART. 79.

Ricevimento dell'atto.

L'atto è ricevuto dal Notaio alla presenza delle parti e, ove occorra, di due testimoni, secondo le prescrizioni degli articoli seguenti.

ART. 80.

Lettura dell'atto.

Il notaio deve leggere l'atto e gli allegati alla contemporanea presenza delle parti, e, se intervenuti, dei testimoni, degli interpreti e dei fidefacienti, salvo che questi ultimi si siano allontanati a norma dell'articolo 81.

Dell'atto e degli allegati può essere data lettura presente il notaio, da persona di sua fiducia, quando il Notaio abbia scritto l'atto personalmente o altrimenti ne abbia preso diretta ed integrale conoscenza, salvo quanto è disposto dal Codice civile in materia di testamenti.

Degli allegati può essere omessa la lettura per dispensa delle parti, se queste sanno leggere e scrivere.

ART. 81.

Identità delle parti - Fidefacienti.

Il notaio deve accertarsi della identità delle parti o personalmente o mediante due fidefacienti. Dell'identità dei fidefacienti il notaio può accertarsi anche mediante documenti di identità.

I fidefacienti devono avere compiuto l'età di ventuno anni, essere cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti, saper leggere e scrivere in lingua italiana ed avere il pieno esercizio dei diritti civili e non essere direttamente interessati all'atto. Sono fidefa-

cienti idonei anche i parenti e gli affini del notaio e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 3, n. 2).

Non sono fidefacienti idonei i ciechi, i muti e i sordomuti.

I fidefacienti possono allontanarsi dopo l'attestazione di identità e previa lettura agli stessi della corrispondente menzione.

ART. 82.

Intervento dei testimoni.

I testimoni devono intervenire all'atto quando alcuna delle parti non sappia o non possa sottoscrivere o sia priva della vista; e nei casi previsti da altre disposizioni di legge.

L'intervento dei testimoni ha luogo altresì quando ne faccia richiesta il notaio o alcuna delle parti. I testimoni devono avere i requisiti richiesti per i fidefacienti. Non sono testimoni idonei il coniuge del Notaio o di alcuna delle parti, ed i loro parenti od affini nei gradi indicati nell'articolo 3.

I fidefacienti possono intervenire anche quali testimoni, ove ne abbiano l'idoneità.

ART. 83.

Requisiti formali dell'atto.

L'atto notarile, oltre l'intestazione « Repubblica Italiana », deve contenere:

1) l'indicazione della data, espressa in lettere, e del comune e del luogo in cui l'atto è ricevuto;

2) il nome e il cognome del notaio, l'indicazione della sua sede, e, se questa non è nel capoluogo del distretto anche la indicazione di quest'ultimo;

3) il nome e il cognome delle parti, dei loro rappresentanti, e, se intervenuti, dei fidefacienti, degli interpreti e dei testimoni, con l'indicazione del luogo e della data di nascita e della residenza o del domicilio dei medesimi.

La data di nascita può essere indicata in cifre. Se le parti o alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentanti, la procura deve rimanere allegata all'atto medesimo o in originale o in copia; salvo che l'originale o la copia si trovi negli atti del Notaio rogante. È in facoltà del notaio di allegare documenti da cui deriva la rappresentanza di altra natura;

4) la menzione dell'accertamento della identità personale delle parti eseguita a norma dell'articolo 81;

5) la menzione dell'allontanamento dei fidefacienti e della lettura ad essi fatta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 81;

6) la designazione delle cose che formano oggetto dell'atto. Quando l'atto riguarda beni immobili, a dà luogo a formalità nei registri immobiliari, gli immobili sono descritti con l'indicazione della loro natura e del Comune in cui si trovano e, per quanto è possibile, dei loro confini, dei numeri del catasto e delle mappe censuarie.

Le somme, la quantità delle cose e le date che formano oggetto dell'atto, sono indicate in lettere almeno per la prima volta. I dati catastali, e dei registri immobiliari e di altri registri, possono essere indicati in cifre.

7) l'indicazione dei documenti che si allegano, salvo che non si faccia riferimento a quelli che già si trovano negli atti del notaio rogante;

8) la menzione della lettura dell'atto e degli allegati o, per questi ultimi, la menzione dell'omessa lettura per dispensa delle parti.

Quando le parti lo richiedono o il notaio lo ritiene opportuno, nell'atto è inserita la indicazione dell'ora della sottoscrizione.

ART. 84.

Uso della lingua italiana.

Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana, salvo che particolari disposizioni di legge autorizzino l'uso di altra lingua.

ART. 85.

Firma dell'atto.

L'atto deve essere sottoscritto, con il nome e cognome, dalle parti, dai fidefacienti, dagli interpreti, dai testimoni e dal notaio.

Nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 81, i fidefacienti appongono la sottoscrizione subito dopo la dichiarazione d'identità e il notaio ne deve far menzione.

Se alcuna delle parti non sa o non può sottoscrivere, o alcuno dei fidefacienti o dei testimoni non possono sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaio deve fare menzione di questa dichiarazione.

Se l'atto è contenuto in più fogli, devono opporsi le firme anche col solo cognome, in margine a ciascun foglio, eccettuato quello che contiene le sottoscrizioni finali.

Le firme devono apporsi anche in ciascun foglio degli allegati, ove questi non siano documenti pubblici o autenticati o registrati.

Le parti, se sono più di quattro, possono, delegare alcune di esse ad apporre le firme previste nei due commi precedenti.

La firma marginale del notaio non è necessaria se l'atto è stato scritto per intero personalmente.

La sottoscrizione finale del notaio deve essere munita della impronta del sigillo.

ART. 86.

Autenticazione di sottoscrizioni.

Le autenticazioni delle sottoscrizioni apposte a scritture private deve essere redatta di seguito alle sottoscrizioni stesse.

Essa deve contenere:

a) le indicazioni previste al numero 2 dell'articolo 83 e, limitatamente alle parti che hanno sottoscritto e ai fidefacienti che sono intervenuti, le indicazioni previste nei numeri 3) e 4) del medesimo articolo;

b) la dichiarazione che le sottoscrizioni sono state apposte alla presenza del notaio.

c) l'indicazione del Comune in cui l'autenticazione ha luogo, e della data;

d) la sottoscrizione del notaio, con la impronta del sigillo, alla fine dell'autenticazione, e la sua firma in margine agli altri fogli della scrittura privata e dell'autenticazione.

Oltre che nei casi previsti da altre leggi, il notaio può, senza l'osservanza delle norme di cui al comma primo del presente articolo, certificare la verità di firme apposte in sua presenza su documenti di carattere amministrativo e comunque di contenuto non negoziale, eccettuati i casi per i quali sia altrimenti disposto dalla legge.

ART. 87

Scritturazione degli atti.

Salva la facoltà prevista dalla legge 14 aprile 1957, n. 251, gli atti notarili devono essere scritti con inchiostro, in carattere facilmente leggibile. Gli atti notarili non devono presentare lacune o spazi in bianco, che non siano interlineati, aggiunte nel corpo dell'atto, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.

Sono ammesse abbreviazioni ed espressioni d'uso comune che non lascino dubbi sul loro significato.

ART. 88

Variazione degli atti.

Per le variazioni che occorre apportare nel testo dell'atto, il notaio deve:

1) cancellare in modo che si possano sempre leggere le parole che si intendono annullare o sostituire;

2) far risultare gli annullamenti, le sostituzioni e le aggiunte alla fine dell'atto mediante postille, con segni numerici o alfabetici di richiamo, trascrivendo le parole cancellate oppure indicandone il numero e la prima e l'ultima. Quando la cancellatura comprende linee intere, è sufficiente la indicazione dell'ordine numerico di esse e delle pagine in cui sono contenute.

3) fare menzione del numero complessivo delle postille se fatte dopo la lettura dell'atto. Nel caso di più postille aventi lo stesso contenuto si può fare riferimento ad una sola menzione specificandosi il numero delle volte in cui sono state ripetute.

Possono farsi variazioni anche dopo le sottoscrizioni dell'atto, purché prima di quella del notaio. In tal caso, vengono ripetute le sottoscrizioni già apposte.

Dalle postille apposte prima della lettura dell'atto deve essere data lettura con la parte dell'atto a cui si riferiscono; di quelle apposte dopo la lettura dell'atto deve essere data lettura o farsi di ciò espressa menzione.

Nel caso in cui i fidefacienti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma dell'articolo 81 comma quarto, nessuna variazione o aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò che si riferisce all'identità delle persone da essi accertata.

Le variazioni non conformi alle disposizioni del presente articolo si hanno per non avvenute.

ART. 89

Annotazioni sugli atti.

Il notaio deve annotare sugli atti i dati concernenti le trascrizioni e le iscrizioni ipotecarie alle quali è tenuto per legge, le sentenze di dichiarazione di nullità passate in giudicato delle quali ha ricevuto comunicazione, le revoche e le rinunce debitamente notificate relative a procure da lui conservate, il rilascio di copie in forma esecutiva, i provvedimenti e le dichiarazioni attinenti all'efficacia degli atti conservati. Egli deve inoltre eseguire le altre annotazioni prescritte dalla legge.

Il notaio è autorizzato ad annotare l'esecuzione dei provvedimenti ed incarichi relativi ad atti da lui ricevuti.

ART. 90

Lingua straniera conosciuta dal notaio.

Quando alcuna delle parti dichiara di non conoscere la lingua italiana, e la lingua nella quale si esprime sia conosciuta dal notaio e dai testimoni, se questi intervengono, l'atto deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua straniera, la quale è posta di seguito all'atto oppure vi è allegata. Se le parti si esprimono in diverse lingue straniere, occorre la traduzione in ciascuna lingua in cui le parti si sono espresse.

Dell'atto e delle varie traduzioni è data lettura agli intervenuti che conoscono le rispettive lingue.

L'atto e le traduzioni sono sottoscritti dagli intervenuti; se le traduzioni si trovano di seguito all'atto, le sottoscrizioni sono apposte all'ultima di esse.

ART. 91

Lingua straniera non conosciuta dal notaio.

Quando la lingua straniera nella quale si esprime alcuna delle parti non è conosciuta dal notaio, occorre l'intervento di un interprete. Se le parti si esprimono in diverse lingue straniere e l'interprete non le conosce tutte, occorre l'intervento di altri interpreti.

Il notaio dà lettura dell'atto e l'interprete dà lettura della traduzione da lui eseguita. Sono applicabili nel resto le disposizioni dell'articolo precedente.

ART. 92.

Traduzione a richiesta della parte.

Le disposizioni di cui agli articoli 90-91 si applicano anche nel caso in cui alcuna delle parti, pur conoscendo la lingua italiana, chiede che l'atto sia accompagnato dalla traduzione in lingua straniera.

ART. 93.

Sordi, muti e sordomuti.

Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò è fatta menzione nell'atto stesso.

Qualora la parte non sappia o non possa leggere l'atto, deve intervenire un interprete.

Se alcuna delle parti è un muto o un sordomuto, deve intervenire l'interprete, come previsto nel comma precedente, e si osservano le seguenti norme:

1) se la parte sa leggere e scrivere, deve leggere l'atto e alla fine, prima delle sottoscrizioni, dichiarare per iscritto di averlo letto e approvato;

2) se la parte non sa o non può leggere e scrivere è necessario che il suo modo di esprimersi sia compreso anche da uno dei testimoni, in caso contrario, occorre l'intervento di un secondo interprete.

ART. 94.

*Requisiti per l'ufficio
e giuramento dell'interprete.*

In tutti i casi previsti negli articoli precedenti l'interprete è nominato dal Notaio.

Egli deve avere i requisiti prescritti per i testimoni, ma non può essere testimone né fidefaciente. L'interprete può essere nominato fra i parenti o affini della parte interessata quando questa è un sordo, muto o sordomuto, anche nel caso in cui il sordo, il muto o il sordomuto non conosce la lingua italiana e la lingua da questi conosciuta non è nota al Notaio.

L'interprete presta giuramento innanzi al Notaio di adempiere fedelmente al suo ufficio, e di ciò è fatta menzione nell'atto.

ART. 95.

Testamenti e altri atti.

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile o in qualunque altra legge, ma le completino.

ART. 96.

Nullità dell'atto notarile.

Salvo il disposto dell'articolo 2701 del codice civile, l'atto notarile è nullo:

1) se è ricevuto dal notaio prima della sua iscrizione nell'albo del distretto o dopo la sua cessazione definitiva o temporanea dall'esercizio;

2) se è ricevuto fuori del distretto notarile al quale il notaio appartiene;

3) se non contiene la data o la indicazione del Comune, salvo che non risultino univocamente dall'atto stesso;

4) se sono intervenute persone fra quelle contemplate nell'articolo 3 n. 3 (o contiene disposizioni vietate nel n. 2) dell'articolo stesso;

5) se mancano le sottoscrizioni finali o la dichiarazione della parte di essere impedita a sottoscrivere,

6) se non sono intervenuti l'interprete o i testimoni nei casi previsti dalla presente legge.

Nelle ipotesi di cui ai numeri 4), 5) e 6) la nullità è limitata alle convenzioni e dichiarazioni rispetto alle quali l'infrazione è avvenuta.

CAPO II

CONSERVAZIONE, RILASCIO E ALTRI OBBLIGHI E FACOLTA' RIGUARDANTI GLI ATTI NOTARILI

ART. 97.

Obbligo di custodia.

Il notaio deve custodire, nello studio della sede assegnatagli gli atti, i repertori, gli indici ed i registri, e non può asportarli dallo studio, salvo i casi consentiti dalla legge.

Quando di un atto è prescritto il deposito presso uffici pubblici, al deposito si provvede mediante copia autentica.

Quando il notaio cessa dall'esercizio o è trasferito in altro distretto, gli atti, i repertori, gli indici, i registri ed il sigillo devono essere consegnati all'Archivio notarile competente, secondo le modalità prescritte dal regolamento.

ART. 98.

Custodia dei testamenti.

I testamenti pubblici e segreti, prima della morte del testatore e gli olografi depositati presso il notaio, prima della loro apertura o pubblicazione, sono custoditi separatamente dagli atti tra vivi.

Dopo la morte del testatore i testamenti pubblici, su richiesta di chiunque può averne interesse, e i testamenti olografi e segreti, dopo la loro apertura o pubblicazione, sono collocati unitamente all'estratto dell'atto di morte del testatore, nella raccolta degli atti tra vivi, come allegati ai rispettivi verbali.

ART. 99.

Rilascio di atti in originale.

Il notaio può, salva diversa volontà delle parti, rilasciare in originale:

a) gli atti di procura alle liti e di procura speciale ad affari;

b) gli atti di assenso e di autorizzazione relativi ad un solo affare;

c) le scritture private autenticate che non comportino iscrizioni o trascrizioni immobiliari;

d) gli atti di cui ai numeri 3) e 6) dell'articolo 1;

e) gli atti dei quali non è richiesta la iscrizione a repertorio;

f) gli altri atti dei quali la legge consente il rilascio in originale.

Il notaio rilascia in originale:

a) gli atti di protesto;

b) gli atti di cui ai numeri 4), 5), 8) e 9) dell'articolo 1.

ART. 100.

Deposito di atti presso il notaio.

Il notaio non può ricevere in deposito o allegare ai propri atti pieghi chiusi ovvero atti o contratti espressamente vietati dalla legge, se tali da comportare la nullità assoluta e insanabile degli stessi, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico, salvo che non si tratti di testamenti segreti od olografi.

Il documento in lingua straniera, che il notaio riceve in deposito o allega ad un atto, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana. La traduzione può essere fatta e firmata dal notaio, se egli conosce la lingua straniera; in caso diverso è fatta e firmata da un esperto nominato dal notaio e asseverata con giuramento davanti a lui, salvo che la traduzione stessa sia stata asseverata con giuramento presso la Pretura o davanti ad altro notaio.

ART. 101.

Presentazione e deposito di atti.

Il notaio non può essere obbligato a presentare o depositare gli originali degli atti, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando altre leggi non dispongono sul modo di deposito dell'atto, il notaio, prima di consegnare l'originale di un atto, deve farne, in forma autentica, copia esatta o fotografica. Della formazione della copia e della consegna dell'originale il notaio redige verbale. Il verbale è richiamato nell'autenticazione della copia ed è annesso in copia all'atto depositato.

La copia dell'atto è collocata al posto dell'originale fino a che questo non sia restituito. Le copie rilasciate prima della restituzione dell'originale devono contenere men-

zione del verbale di deposito e del provvedimento che lo ha determinato. Della restituzione dell'originale il notaio redige verbale. Del verbale di deposito e di quello di restituzione dell'originale si deve fare menzione nel repertorio in corrispondenza dell'annotazione dell'atto depositato.

Sono salve le norme relative al sequestro per il procedimento penale.

ART. 102.

Ispezione e lettura degli atti, copie estratti e certificati.

Il notaio deve consentire la lettura degli atti e non può rifiutare il rilascio di copie, anche fotografiche, estratti e certificati degli atti stessi. Durante la vita del testatore il notaio non può consentire l'ispezione o la lettura degli atti di ultima volontà né rilasciare copie, estratti o certificati, e neppure comunicarne il contenuto o anche soltanto l'esistenza se non al testatore stesso o ad un suo procuratore speciale.

ART. 103.

Formalità per il rilascio di copie, estratti e certificati.

Le copie, gli estratti e i certificati possono essere eseguiti anche con impiego di procedimenti meccanici o fotografici, osservate le disposizioni in materia. Le variazioni all'originale sono riportate nel contesto della copia, salvo che al Notaio sia richiesto di riprodurre le variazioni come risultano nell'originale.

Nella copia devono essere riprodotti anche gli allegati, salvo rinuncia del richiedente, della quale deve farsi menzione.

Il Notaio deve apporre, alla fine delle copie, degli estratti e dei certificati, la data del rilascio e la propria sottoscrizione con l'impronta del sigillo; per le copie e per gli estratti, deve far precedere la dichiarazione della conformità all'originale. Se la copia, l'estratto o il certificato consta di più fogli in ciascuno di essi deve essere apposta la firma del Notaio.

Le disposizioni degli articoli 87 e 88 si osservano anche per la formazione di copie, estratti e certificati degli atti. Nelle copie, estratti e certificati sono riportate le annotazioni di cui al comma primo dell'articolo 89.

ART. 104.

Riproduzione di atti, impronte e disegni.

Quando il Notaio ritiene necessaria l'opera di un esperto per riprodurre atti, impronte e disegni, può sceglierlo fra le persone aventi

i requisiti prescritti per gli interpreti. In tal caso il notaio certifica che le riproduzioni sono state eseguite, sul corrispondente originale, dall'esperto il quale firma la riproduzione stessa.

ART. 105.

*Trasmissioni di atti per telegrafo
o per telefono*

Il notaio può trasmettere per telegrafo o per telefono il testo o il sunto, totale o parziale dei suoi atti. Le relative comunicazioni, fatte a norma degli articoli seguenti, si presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.

ART. 106.

Trasmissione telegrafica.

Il testo del telegramma è redatto a cura del notaio sul modulo d'uso, con l'indicazione del numero di repertorio dell'atto.

Il notaio sottoscrive il telegramma, munendolo dell'impronta del suo sigillo, alla presenza dell'impiegato addetto al servizio telegrafico, il quale, sotto la sua responsabilità, vi appone l'attestazione di accertata identità del notaio, seguita dalla sua firma, comprensiva del nome, del cognome e della qualifica.

La trasmissione del telegramma è fatta nel testo integrale comprese le dichiarazioni e sottoscrizioni di cui al precedente comma.

Del telegramma trasmesso il notaio deve chiedere la collocazione prevista dal regolamento sul servizio telegrafico.

ART. 107.

Trasmissione telefonica.

La trasmissione telefonica è fatta dal notaio ad altro notaio, ciascuno dei quali deve far risultare presso il rispettivo ufficio telefonico la propria identità e il contenuto integrale della comunicazione, rilasciandone apposita dichiarazione. Ciascuno dei notai redige verbale della comunicazione e ne cura la collaborazione con l'altro notaio.

ART. 108.

Copia dei testamenti pubblici.

Il notaio deve fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile competente, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.

CAPO III
REPERTORI NOTARILI

ART. 109.

Tenuta dei repertori.

Il notaio deve annotare giornalmente, nei repertori previsti all'articolo 9, tutti gli atti da lui ricevuti o autenticati, fatta eccezione per i certificati di esistenza in vita, per le copie, gli estratti e i certificati di documenti pubblici o autenticati o registrati e per le ricognizioni di firme previste nel secondo comma dell'articolo 86.

Gli atti di revoca o di ritiro di testamenti sono annotati nel repertorio degli atti di ultima volontà. Ciascun atto è annotato con un numero progressivo di repertorio, e, se conservato, anche con un numero progressivo di raccolta.

Detti numeri sono continuativi per tutta la durata dell'esercizio del notaio nel medesimo distretto.

CAPO IV

ONORARI, DIRITTI ACCESSORI E SPESE

ART. 110.

Retribuzione del notaio e obbligo delle parti.

Al notaio sono dovuti, oltre alle spese, gli onorari e i diritti accessori determinati dalla legge. Le parti sono obbligate in solido verso il notaio anche se nell'atto l'obbligo è stato assunto da una soltanto di esse.

Il notaio può rifiutare il suo ministero, o darvi, ulteriore corso se gli interessati non depositano presso di lui l'importo delle spese, gli onorari e diritti accessori, fatta eccezione per gli atti di ultima volontà, e per gli atti interessanti persone ammesse al gratuito patrocinio.

Salvo che si tratti di richieste per uso di ufficio nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza, il notaio può rifiutare a chiunque il rilascio di copie, di estratti e di certificati finché non sia stato interamente eseguito il pagamento o il rimborso di cui nel precedente comma e non sia eseguito il deposito delle spese e dei diritti dovuti per la copia.

In caso di contestazione, colui che esegue il deposito ai sensi dell'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, della somma richiesta dal notaio, ha diritto di ottenere il rilascio del documento, prima della decisione della controversia.

ART. 111.

Atto contenente più convenzioni.

Se l'atto contiene convenzioni distinte, ognuna di esse da luogo ad onorario.

Quando l'atto comprende più disposizioni, fra loro connesse per intrinseca natura, è considerata soltanto la disposizione che dà luogo all'onorario di maggiore importo, anche se trattasi di disposizione accessoria alle altre.

ART. 112.

Spese relative ad atti nulli o irregolari.

Quando l'atto è nullo per causa imputabile al notaio ovvero la copia o l'estratto o il certificato non può fare fede perché irregolare, non è dovuto alcun onorario, diritto accessorio o rimborso di spese, fermo restando il diritto dell'interessato al risarcimento dei danni.

ART. 113.

Gratuito patrocinio.

Il notaio può avvalersi della procedura prevista dall'articolo 40 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3282, per la riscossione degli onorari e degli altri diritti dovuti da persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

ART. 114.

Riscossione di somme da parte dell'archivio notarile.

Il conservatore riscuote gli onorari, i diritti e i contributi spettanti all'Archivio notarile, nonché le ammende disciplinari avvalendosi della procedura speciale prescritta per la esazione delle tasse, multe e ammende di registro.

Per il recupero dei contributi e dei diritti spettanti all'Archivio ed annotati a debito a norma della legge sul gratuito patrocinio, si applica la disposizione del precedente articolo.

La riscossione della tassa di archivio e della quota di onorario e dei diritti di repertorio di spettanza della Cassa nazionale del notariato verrà fatta dall'ufficio del Registro in sede di registrazione dell'atto. Per gli atti non soggetti a registrazione il versamento delle quote di onorario e dei diritti di repertorio di spettanza della Cassa stessa verrà fatto dal notaio presso l'Archivio notarile mensilmente.

Il conservatore provvederà alla riscossione della tassa di archivio e delle quote di ono-

rario e diritti di repertorio di spettanza della Cassa nazionale del notariato eventualmente non percepiti dall'ufficio del Registro, in sede di ispezione biennale eseguita ai sensi dell'articolo 116.

TITOLO V

VIGILANZA, ISPEZIONE E SANZIONI
DISCIPLINARI

CAPO I

VIGILANZA E ISPEZIONI

ART. 115.

Potere di vigilanza - Ispezioni.

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui notai e sugli organi dell'ordine e può disporre le ispezioni che ritiene opportune. Per ciascuna ispezione è redatto processo verbale e copia di questo è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 116.

Ispezioni ordinarie.

L'ispezione ordinaria ha luogo ogni due anni presso il competente Archivio notarile e concerne gli atti fra vivi ricevuti da ciascun notaio nel biennio precedente e i repertori ed indici relativi allo stesso periodo.

I testamenti non sono soggetti ad ispezione finché non sono passati nella raccolta degli atti fra vivi. L'ispezione ordinaria ha lo scopo di accertare l'osservanza da parte del notaio delle norme formali relative alla ricezione, redazione e conservazione degli atti, alla tenuta dei repertori ed indici, alla liquidazione degli onorari e dei diritti accessori ed al versamento delle tasse e dei contributi dovuti all'archivio notarile ed alla Cassa nazionale del notariato.

ART. 117.

Organi competenti per le ispezioni ordinarie.

Le ispezioni ordinarie degli atti, repertori e indici dei notai sono eseguite dal Conservatore dell'Archivio notarile del distretto o da un Conservatore delegato dal Ministero di grazia e giustizia. Nella ispezione può intervenire uno dei notai eletti ai sensi della lettera e dell'articolo 34 e fare inserire le sue osservazioni nel relativo verbale.

ART. 118.

Ispezioni straordinarie — Organi competenti.

Il Ministro di grazia e giustizia può ordinare ispezioni straordinarie, anche al fine di controllare le ispezioni ordinarie, affidandone l'esecuzione ad un ispettore generale di archivi notariali.

Il Presidente dell'ordine nazionale dei notai può disporre ispezioni straordinarie, eseguendole personalmente o affidandone l'esecuzione ad un notaio da lui delegato.

ART. 119.

Ispezioni per cessazione dell'esercizio.

In caso di cessazione del notaio dall'esercizio nel distretto, il Conservatore provvede ad ispezionare gli atti, i repertori e gli indici non ancora ispezionati e successivamente a verificare se essi rispondono, per il loro numero e per il loro stato di conservazione, alle risultanze dei verbali delle precedenti ispezioni.

In caso di non esatta rispondenza, il Conservatore avverte il Notaio o i suoi eredi delle irregolarità riscontrate e li invita a ripararvi.

CAPO II

SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 120.

Sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari applicabili ai notai, per inosservanza delle disposizioni di legge e per comportamento non conforme al decoro professionale, sono l'avvertimento, la censura, l'ammenda disciplinare, la sospensione e la destituzione.

ART. 121.

Avvertimento e censura.

L'avvertimento consiste nel rilievo della infrazione commessa e nel richiamo del notaio all'osservanza della norma violata. Esso è inflitto per le più lievi trasgressioni per le quali non è prevista l'ammenda disciplinare.

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata. Essa è inflitta nei casi di recidiva nelle trasgressioni per le quali è già stato applicato l'avvertimento e per quelle altre trasgressioni di maggiore

gravità per le quali non sono previste le sanzioni della sospensione e della destituzione.

L'avvertimento e la censura, secondo la gravità, sono inflitte altresì al Notaio che contravvenga alle disposizioni adottate dal Consiglio distrettuale a norma della lettera *l*) dell'articolo 34.

ART. 122.

Ammenda disciplinare.

È applicabile l'ammenda disciplinare, da lire cinquecento a lire cinquemila, al Notaio che contravviene a norme concernenti la redazione e la conservazione degli atti, la tenuta dei repertori o l'adempimento di altri obblighi, qualora non sia prevista altra sanzione.

Più violazioni di una stessa norma di legge danno luogo ad una sola sanzione, in tal caso non può essere applicato il minimo dell'ammenda disciplinare.

È applicabile l'ammenda disciplinare da lire duemila a lire ventimila al Notaio:

a) che contravviene alle disposizioni degli articoli 80, 90, 91 e 93;

b) che incorre in infrazione della quale deriva la nullità dell'atto salvo che sia prevista una sanzione più grave;

c) che rimane sprovvisto dei prescritti repertori per un periodo non superiore a dieci giorni;

d) che omette l'annotazione di un atto nel repertorio;

e) che ritarda la presentazione degli atti e dei repertori per la ispezione ordinaria.

Nel caso di cui alla lettera *c*) del comma terzo, l'ammenda disciplinare è dovuta per ciascun giorno in cui l'infrazione si è verificata.

Salvo i diritti riservati alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati civili degli archivi notarili dalla legge 12 dicembre 1907, n. 755, i proventi delle ammende disciplinari sono devoluti alla Cassa del Consiglio distrettuale che ha adottato il provvedimento disciplinare.

ART. 123.

Sospensione.

È applicabile la sospensione, da quindici a novanta giorni, al Notaio:

a) che riceve atti prima della sua iscrizione nell'Albo dei notai del distretto;

b) che rifiuta, senza giustificato motivo, di prestare il suo ministero;

c) che non tiene i prescritti repertori o ne rimane sprovvisto per oltre dieci giorni;

d) che si oppone alle ispezioni o altrimenti le impedisce oppure ritarda di oltre

due mesi la presentazione degli atti, repertori e registri per l'ispezione ordinaria;

e) che per negligenza non conserva atti da lui ricevuti o repertori;

f) che abitualmente omette l'annotazione di atti nel repertorio;

g) che non ottempera all'obbligo di assistenza allo studio notarile di cui all'articolo 58;

h) che nello stesso biennio ricade in una infrazione per la quale già due volte è stata applicata la censura.

ART. 124.

Destituzione disciplinare.

È applicabile la destituzione al Notaio:

a) che continua nell'esercizio durante la sospensione;

b) che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche e contagiose, o di altre pubbliche calamità;

c) che dolosamente non conserva atti dei quali è prescritta la custodia, o repertori;

d) che nello stesso biennio ricade in infrazioni per le quali sia stata applicata due volte la sospensione;

e) che riporta condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 624, 625, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 648 del Codice penale.

ART. 125.

Destituzione di diritto.

È destituito di diritto il Notaio:

a) che ha riportato condanna per delitto non colposo alla reclusione superiore a due anni ovvero condanna da cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici o dalla professione per un periodo superiore a due anni;

b) che ha riportato condanna per uno dei delitti previsti nei capi II e III del titolo VII del Codice penale e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni.

Se la destituzione non è dichiarata nella sentenza di condanna il Pubblico ministero richiede all'autorità che ha emesso la sentenza di provvedervi con ordinanza. L'ordinanza è emanata senza contraddittorio.

ART. 126.

Sanzioni per condotta riprovevole.

Il Notaio che con la sua condotta pubblica o privata compromette la sua dignità e reputazione ovvero il decoro e prestigio della pro-

fessione, è punito con la sospensione da tre mesi ad un anno, e, nei casi più gravi, con la destituzione.

Si reputano fatti lesivi del decoro e del prestigio professionali l'abituale riduzione di onorari e diritti accessori, il servirsi dell'opera di procacciatori di affari e il ricorso a forme di pubblicità oltre i limiti prescritti dalla presente legge.

Le medesime sanzioni si applicano al Notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 58 primo comma, 61, 62 e 63. Si applicano altresì al Notaio che contravviene abitualmente alle disposizioni dell'articolo 61 o che eserciti illecita concorrenza.

ART. 127.

Circostanze attenuanti.

Se nel fatto imputato al Notaio concorrano circostanze attenuanti può essere sostituita alla destituzione la sospensione, e a questa la pena pecuniaria di lire ventimila o la censura, a seconda della infrazione commessa.

Non si applica la destituzione di diritto al Notaio che ha riportato condanna col riconoscimento di circostanze attenuanti, salvo che la condanna comporti l'interdizione o la reclusione per delitto non colposo per un periodo superiore ai due anni.

ART. 128.

Prescrizione dell'azione e della sanzione.

L'azione disciplinare si prescrive in tre anni dal giorno della commessa infrazione.

Il termine di prescrizione per l'azione disciplinare è quello previsto per la prescrizione dell'azione penale, qualora il fatto sia considerato reato dalla legge penale. La prescrizione è interrotta durante il corso del procedimento penale.

Salvo per quanto riguarda la destituzione, le sanzioni disciplinari si prescrivono in quattro anni dal giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento che ha inflitto la sanzione stessa.

CAPO III.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

ART. 129.

Competenza.

Appartiene al Consiglio distrettuale la cognizione dei fatti che, a norma della presente legge, danno luogo ad ammenda disciplinare.

Appartiene al Consiglio interdistrettuale la cognizione dei fatti che danno luogo, a norma della presente legge, all'avvertimento, alla censura, alla sospensione ed alla destituzione.

La cognizione di cui ai commi precedenti è deferita alle Commissioni di disciplina, costituite ai sensi dell'articolo seguente.

ART. 130.

Commissione di disciplina.

Presso ogni Consiglio distrettuale è, all'inizio di ogni anno, costituita una Commissione di disciplina, composta del presidente del Consiglio che la presiede e di almeno due membri effettivi e uno supplente, eletti dal Consiglio stesso fra i suoi componenti.

Presso ogni Consiglio interdistrettuale è, all'inizio di ogni anno, costituita una Commissione di disciplina, composta del presidente del Consiglio che la presiede e di almeno quattro membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio stesso fra i suoi componenti.

Delle suddette Commissioni non possono far parte Notai che siano fra loro parenti o affini entro il secondo grado.

ART. 131.

Costituzione e funzionamento degli organi disciplinari.

Per la valida costituzione degli organi disciplinari è richiesta per i Consigli, la presenza di più della metà dei componenti, e, per le commissioni di disciplina, la presenza di tutti i componenti effettivi, salva l'eventuale sostituzione di questi con i supplenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole al Notaio sottoposto a procedimento.

Per l'applicazione della destituzione, quando il provvedimento sia adottato a maggioranza dalla Commissione di disciplina, la decisione deve essere rimessa al Consiglio interdistrettuale in seduta plenaria e approvata con maggioranza non inferiore a due terzi dei componenti.

ART. 132.

Inizio del procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare si inizia a richiesta del presidente del Consiglio competente. La richiesta può essere fatta anche dal conservatore dell'archivio per le trasgressioni che importano l'ammenda disciplinare.

L'autorità giudiziaria che ha cognizione di un procedimento penale a carico di un Notaio deve darne immediata comunicazione al presidente del Consiglio notarile competente.

L'organo disciplinare dà avviso al Notaio dell'iniziato procedimento mediante lettera raccomandata, contenente la precisa indicazione dell'addebito e l'invito a presentare le deduzioni entro un termine non minore di trenta giorni.

ART. 133.

Oblazione.

In caso di infrazione che dà luogo alla ammenda disciplinare, il Notaio, pagando il quarto del massimo dell'ammenda stessa, può prevenire il procedimento o arrestarne il corso, prima che sia intervenuta qualunque decisione.

Il procedimento è dichiarato estinto quando l'organo giudicante ritiene applicabile la commutazione della sospensione nell'ammenda disciplinare, e sia fatta oblazione della metà del massimo di tale ammenda. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 121.

ART. 134.

Procedimento avanti i Consigli distrettuali e interdistrettuali.

Il presidente del Consiglio comunica al Notaio il giorno fissato per la discussione. Eguale avviso è comunicato al conservatore dell'archivio.

ART. 135.

Astensione e ricusazione.

I membri degli organi disciplinari debbono astenersi quando ricorrono, in quanto applicabili, i motivi indicati nell'articolo 51 del Codice di procedura civile, e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide l'organo disciplinare stesso.

I membri di una Commissione di disciplina, astenuti o ricusati, sono sostituiti da membri supplenti della Commissione stessa.

ART. 136.

Discussione avanti i Consigli distrettuali e interdistrettuali.

La discussione si svolge in udienza non pubblica. Il Notaio può comparire davanti agli organi disciplinari anche a mezzo di procuratore speciale. Può farsi assistere da un

avvocato o da un procuratore legale e presentare memorie a sua difesa. Il conservatore dell'archivio può intervenire e presentare le proprie richieste.

ART. 137.

Comunicazione delle decisioni del Consiglio distrettuale.

La decisione del Consiglio distrettuale è comunicata in copia al Notaio e al conservatore dell'archivio.

ART. 138.

Comunicazione delle decisioni del Consiglio interdistrettuale.

La decisione del Consiglio interdistrettuale è comunicata in copia al Notaio.

ART. 139.

Procedura delle comunicazioni.

Le comunicazioni previste nel presente capo sono fatte mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 140.

Pronuncia della interdizione e della dispensa.

Le norme stabilite per l'applicazione della sospensione e della destituzione si applicano per la pronuncia della interdizione e della dispensa previste negli articoli 74 e 76 comma terzo, numeri 2), 3), 5) e 6).

ART. 141.

Comunicazione dei provvedimenti a carico dei Notai.

Dei provvedimenti in materia penale emessi dall'autorità giudiziaria e dei provvedimenti disciplinari emessi dagli organi competenti a carico dei Notai, è data comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia e al Consiglio distrettuale del luogo ove è la sede del Notaio, a cura, rispettivamente, del cancelliere e del segretario dell'organo disciplinare.

ART. 142.

Ricorso all'autorità giudiziaria.

Avverso il provvedimento di ammenda disciplinare, è ammesso il ricorso al Tribunale da parte del Notaio interessato e del conservatore dell'archivio, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Il Tribunale provvede con sentenza in camera di consiglio, sentito il conservatore e il Notaio interessato.

Avverso i provvedimenti di competenza del Consiglio interdistrettuale è ammesso il ricorso alla Corte di appello del luogo in cui ha sede il Consiglio interdistrettuale da parte del Notaio interessato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La Corte d'appello decide con l'osservanza delle medesime forme stabilite per il giudizio dinanzi al Tribunale. Il presidente della Corte d'appello, su istanza del Notaio, può sospendere l'esecuzione del provvedimento di sospensione cautelare.

ART. 143.

Ricorso per Cassazione.

Contro la sentenza del Tribunale è ammesso ricorso alla Corte di cassazione da parte del Notaio o del conservatore dell'archivio per incompetenza, violazione o falsa applicazione della legge.

Contro la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso in Cassazione da parte del Notaio per gli stessi motivi di cui al primo comma.

Il ricorso deve essere proposto entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza ed è esente dal deposito per multa.

TITOLO VI.

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO.

ART. 144.

Natura giuridica della Cassa.

La Cassa nazionale del notariato, con sede in Roma, è persona giuridica di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 145.

Oggetto della Cassa.

La Cassa ha per oggetto:

- a) la corresponsione di assegni di integrazione a favore di Notai in esercizio;
- b) la corresponsione del trattamento di quiescenza a favore dei Notai cessati dall'esercizio e delle loro famiglie;
- c) la concessione di assegni assistenziali a favore di Notai cessati e loro familiari, che abbiano necessità di soccorso, e anche per gravi motivi, a favore di Notai in esercizio;

d) la concessione di assegni scolastici, o borse di studio, a favore dei figli di Notai cessati o in esercizio;

e) la concessione di contributi per spese di malattia ai Notai in esercizio e cessati nonché ai componenti il loro nucleo familiare.

La Cassa, inoltre, provvede alle spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale del notariato e al soddisfacimento di ogni onere a suo carico.

ART. 146.

Entrate e spese della Cassa.

La Cassa percepisce le quote di onorario e dei diritti di repertorio previste nella tariffa del notariato, amministra le sue riserve patrimoniali e ogni altra disponibilità finanziaria, provvede alle erogazioni necessarie per il conseguimento delle sue finalità.

Gli archivi notarili e gli uffici del Registro provvedono alla riscossione dei contributi di pertinenza della Cassa e al relativo versamento sul conto corrente postale intestato alla Cassa stessa, previa detrazione dell'aggio nella misura rispettivamente stabilita dalle disposizioni vigenti.

ART. 147.

Commissione amministratrice della Cassa.

La Cassa è amministrata da una commissione, composta del Direttore generale degli affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale la presiede, e di otto membri nominati dal Consiglio nazionale del notariato tra i suoi componenti.

Per la validità delle adunanze della commissione è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità la proposta si considera respinta.

Spetta alla commissione amministratrice:

1) adottare i provvedimenti concernenti l'attuazione dei fini istituzionali della Cassa, nonché l'organizzazione e l'amministrazione della medesima;

2) approvare, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e, entro il mese di marzo, il conto consuntivo dell'esercizio decorso;

3) deliberare l'acquisto, l'alienazione, la permuta, la locazione dei beni immobili, la eventuale trasformazione dei beni predetti, nonché l'accettazione di lasciti, donazioni e ogni altra liberalità;

4) deliberare le norme di funzionamento della Cassa;

5) deliberare il regolamento organico del personale con il quale sono stabilite le norme di assunzione e lo stato giuridico, nonché la consistenza numerica e il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale — compreso il Direttore — comunque necessario per le esigenze dell'ente.

I provvedimenti di cui al n. 2) sono comunicati al Ministro di grazia e giustizia entro quindici giorni dall'approvazione.

Le delibere di cui ai numeri 3) e 4), ad eccezione di quelle concernenti le locazioni di beni immobili inferiori a nove anni, sono soggette all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia. A tali fini le predette delibere debbono essere inviate al Ministero di grazia e giustizia entro quindici giorni dalla loro adozione.

La commissione amministratrice può delegare parte dei suoi poteri, esclusi quelli di cui all'articolo 150, ad uno o più membri anche costituendo appositi comitati.

Alle riunioni della commissione amministratrice partecipa il Direttore della Cassa con voto consultivo.

ART. 148.

Collegio dei Revisori dei conti.

La revisione della gestione della Cassa è affidata ad un Collegio di revisione composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio nazionale, scegliendoli anche fra i propri componenti.

Il Collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e di rendiconto, redigendo apposite relazioni ed effettuando verifiche di cassa. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alla riunione della commissione amministratrice.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Allo scadere del suddetto termine cessano dalle funzioni anche i revisori nominati nel corso del triennio.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'articolo 2041 del Codice civile, in quanto applicabili.

ART. 149.

Presidente della commissione amministratrice.

Il presidente della commissione ha la rappresentanza della Cassa nazionale del notariato.

ART. 150.

*Determinazione degli assegni
e del trattamento di quiescenza.*

I criteri generali di concessione e l'importo degli assegni di integrazione del trattamento di quiescenza e degli assegni scolastici e di contributi di malattia a carico della Cassa sono determinati con deliberazione della commissione amministratrice, soggetta all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia. Nella stessa forma sono determinati i criteri generali di concessione degli assegni assistenziali a carico della Cassa.

ART. 151.

Reimpiego delle riserve - Lasciti e donazioni.

La Cassa provvede al reimpiego delle sue riserve patrimoniali anche in acquisto di beni immobili e può ricevere lasciti, donazioni e ogni altra liberalità:

Per gli acquisti di beni immobili, per l'accettazione di lasciti, donazioni e ogni altra liberalità è necessaria soltanto l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 152.

*Incedibilità e impignorabilità
delle corresponsioni.*

Le corresponsioni e concessioni fatte dalla Cassa non possono essere cedute né assoggettate a pignoramenti o sequestri, se non nei limiti previsti dall'articolo 545 del Codice di procedura civile.

ART. 153.

Agevolazioni tributarie.

Gli atti occorrenti per il funzionamento della Cassa sono esenti dalle imposte di registro.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ART. 154.

Regolamento - Rinvio.

Fino a quando non sarà emanato il nuovo regolamento saranno applicabili le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti, che non siano incompatibili con quelle della presente legge.

ART. 155.

*Applicazione delle norme
riguardanti l'incompatibilità.*

Le disposizioni relative alla incompatibilità con le funzioni notarili, previste nell'articolo 5, sono applicabili anche ai Notai nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I Notai che svolgono un'attività dichiarata incompatibile dalla presente legge dovranno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, comunicare al Ministro di grazia e giustizia la cessazione di tale attività, dandone idonea documentazione.

ART. 156.

*Applicazione delle norme
in materia disciplinare.*

Alle infrazioni disciplinari commesse dal Notaio prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni a lui più favorevoli. Le norme relative al procedimento disciplinare e ai mezzi di impugnazione previste dalla presente legge sono applicabili anche ai procedimenti in corso.